

Sommario

SOMMARIO	1
SEZIONE PRIMA	6
PARTE GENERALE	6
1. DEFINIZIONI	6
2. INTRODUZIONE	6
3. DESTINATARI	7
4. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ	8
4.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti	8
4.2 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	11
5. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	12
6. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	13
SEZIONE SECONDA	16
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	16
DI SCAMAR SRL	16
FINALITÀ DEL MODELLO SCAMAR SRL	16
1.1 PREMESSA: CHI È SCAMAR SRL	16
1.2 IL MODELLO DI GOVERNANCE DI SCAMAR SRL E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	17
1.3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI SCAMAR SRL IN GENERALE	18
STRUTTURA DEL MODELLO DI SCAMAR SRL	20
2.1 La costruzione del Modello di SCAMAR Srl	21
2.2 Principi del Modello di SCAMAR Srl	22
2.3 Estensione del Modello nell'ambito di Consorzi, Joint Ventures, ATI, etc.	23
2.4 Rapporto tra Codice Etico e Modello di SCAMAR Srl	23
2.5 L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso	24
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
2. REQUISITI DELL'ODV	26
3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
5. IL BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	33
1. DEFINIZIONE E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE	33
2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	34
2.1 Quadri - impiegati	35
3. VIOLAZIONI	35
3.1 Sanzioni	36
3.2 Dirigenti	37
3.3 Violazioni	37
3.4 Sanzioni nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Procuratore Speciale	38
3.5 Misure di tutela in caso di violazioni commesse da organi apicali	38
3.6 Collaboratori e consulenti	38
3.7 Violazioni	39
FORMAZIONE E DIFFUSIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO	40
1. COMUNICAZIONE	41
2. ADOZIONE DEL MODELLO E CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO	42

<u>2.1 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO</u>	42
<u>2.2 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO</u>	42
<u>PARTE SPECIALE</u>	44
<u>INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE</u>	44
<u>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>	47
<u>(ART. 24 E 25 DEL DECRETO)</u>	47
<u>NONCHÉ INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</u>	47
<u>(ART. 25 DECIES DEL DECRETO)</u>	47
<u>1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	48
<u>2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	55
<u>2.1 LE AREE AZIENDALI SENSIBILI</u>	55
<u>2.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI</u>	55
<u>3. DESTINATARI</u>	57
<u>4. PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI E PROCEDURE DI PREVENZIONE</u>	57
<u>4.1 Principi generali di comportamento</u>	57
<u>4.2 Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione e controllo dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali</u>	58
<u>PARTE SPECIALE "B"</u>	63
<u>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</u>	63
<u>(ART. 24 E 24 BIS DEL DECRETO)</u>	63
<u>NONCHÉ DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE, (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)</u>	63
<u>INTRODUZIONE</u>	63
<u>1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	64
<u>2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	67
<u>2.1 Le aree di rischio</u>	67
<u>2.2 Le attività sensibili</u>	68
<u>3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</u>	68
<u>4. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE</u>	70
<u>5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV</u>	71
<u>PARTE SPECIALE "C"</u>	72
<u>DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</u>	72
<u>(ART. 24 TER DEL DECRETO)</u>	72
<u>1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	72
<u>2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	74
<u>2.1 Le aree sensibili:</u>	74
<u>2.2 Le attività sensibili</u>	74
<u>3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE</u>	75
<u>4. FLUSSI INFORMATIVI VERO L'O.D.V.</u>	76
<u>PARTE SPECIALE "D"</u>	77
<u>REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO</u>	77
<u>(ART. 25 BIS DEL DECRETO)</u>	77
<u>1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	77
<u>2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	79

<u>3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE</u>	80
<u>4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V.</u>	80
<u>PARTE SPECIALE "E"</u>	81
<u>REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO</u>	81
<u>(ART. 25 BIS.1 DEL DECRETO)</u>	81
<u>INTRODUZIONE</u>	81
1. <u>LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	81
2. <u>IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	83
3. <u>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</u>	83
4. <u>PRINCIPI SPECIFICI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI</u>	84
5. <u>FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV</u>	84
<u>PARTE SPECIALE "F"</u>	85
<u>REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)</u>	85
<u>E DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI</u>	
<u>PROVENIENZA ILLECITA</u>	85
<u>NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</u>	85
<u>(ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)</u>	85
<u>INTRODUZIONE</u>	85
1. <u>LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	86
2. <u>IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	95
2.1 <u>Le aree sensibili</u>	95
2.2 <u>Le attività sensibili</u>	95
3. <u>DESTINATARI</u>	95
4. <u>PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI E PROCEDURE DI PREVENZIONE</u>	96
4.1 <u>Protocolli generali di comportamento</u>	96
4.2 <u>Principi specifici di comportamento e procedure comportamentali di prevenzione dei rischi</u>	
<u>sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.</u>	97
5. <u>FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV</u>	100
<u>PARTE SPECIALE "G"</u>	101
<u>I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE</u>	
<u>DEMOCRATICO</u>	101
<u>(ART. 25 QUATER DEL DECRETO)</u>	101
1. <u>LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	101
1.1 <u>I delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice</u>	
<u>penale</u>	101
1.2 <u>I delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti da leggi</u>	
<u>penali speciali</u>	101
1.3. <u>I delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dalla</u>	
<u>Convenzione di New York</u>	102
2. <u>LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI</u>	
<u>DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</u>	102
<u>PARTE SPECIALE "H"</u>	104
<u>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</u>	104
<u>(ART. 25 QUATER DEL DECRETO)</u>	104
1. <u>LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	104
2. <u>IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	104

<u>3. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	104
<u>PARTE SPECIALE "I"</u>	105
<u>I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</u>	105
<u>(ART. 25 QUINQUES DEL DECRETO)</u>	105
<u>1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	105
<u>1.1 Reati finalizzati alla repressione della tratta delle persone</u>	105
<u>1.2 Reati finalizzati alla repressione della pedofilia</u>	106
<u>2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	109
<u>3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE</u>	109
<u>4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	110
<u>PARTE SPECIALE "J"</u>	110
<u>I REATI DI ABUSI DI MERCATO</u>	110
<u>ART. 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001</u>	110
<u>1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	110
<u>2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	111
<u>PARTE SPECIALE "K"</u>	113
<u>I REATI TRANSNAZIONALI</u>	113
<u>1. LA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146</u>	113
<u>2. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	113
<u>3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	116
<u>4. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'OdV</u>	116
<u>PARTE SPECIALE "L"</u>	117
<u>REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME</u>	117
<u>CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA</u>	117
<u>DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</u>	117
<u>(ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)</u>	117
<u>INTRODUZIONE</u>	117
<u>1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	118
<u>1.2 Breve descrizione delle fattispecie di reato</u>	119
<u>1.2 Il modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25 septies del Decreto</u>	119
<u>2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	120
<u>3. DESTINATARI</u>	121
<u>4. PROTOCOLLI GENERALI DI COMPORTAMENTO</u>	122
<u>5. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI</u> <u>SOTTOSTANTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	124
<u>6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'OdV</u>	129
<u>PARTE SPECIALE "M"</u>	131
<u>REATI AMBIENTALI</u>	131
<u>(ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)</u>	131
<u>INTRODUZIONE</u>	131
<u>1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	132
<u>2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	148
<u>3. PRINCIPI COMPORTAMENTALI SPECIFICI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI</u>	151
<u>4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'O.D.V.</u>	154
<u>PARTE SPECIALE "N"</u>	156
<u>* * *</u>	156

<u>IMPIEGO DI IMMIGRATI IRREGOLARI</u>	156
<u>(ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO)</u>	156
<u>1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO</u>	156
<u>PARTE SPECIALE “O”</u>	161
* * *	161
<u>RAZZISMO E XENOFobia</u>	161
<u>(ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO)</u>	161
<u>PARTE SPECIALE “P”</u>	163
<u>I REATI TRIBUTARI, EX ART. 25 QUINDECIES DEL DECRETO.</u>	163
<u>2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili</u>	166
<u>2.1 Le aree di rischio</u>	166
<u>2.2 Le attività sensibili</u>	166
<u>3. Protocolli comportamentali e procedure di prevenzione</u>	166
<u>3.1 Protocolli generali di comportamento</u>	167
<u>3.2 Principi specifici di comportamento e procedure comportamentali di prevenzione dei rischi</u> <u>sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.</u>	168
<u>4) Flussi informativi in favore dell’OdV</u>	169

ALLEGATI

- *Regolamento OdV;*
- *Codice Etico;*

Sezione Prima Parte Generale

* * *

1. Definizioni

Attività sensibile: attività nello svolgimento della quale, in rapporto alle fattispecie di “Reati Presupposto” è teoricamente possibile, da parte di persone appartenenti all’organizzazione della Società, la commissione di un Reato rientrante nelle fattispecie previste dal decreto;

Codice Etico: insieme di principi e valori formalizzati ed adottati dalla Società SCAMAR Srl, per l’esercizio dell’attività imprenditoriale;

Destinatari del Modello: i soggetti individuati al paragrafo 3 del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste;

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Linee Guida: le Linee guida predisposte da Confindustria per la predisposizione dei Modelli;

Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo descritto nel presente documento ed i relativi Allegati;

OdV: Organismo di Vigilanza - l’organismo previsto dal paragrafo 6 del presente Modello;

Reati Presupposto: i reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;

Soggetti apicali: coloro che sono dotati di un potere autonomo nonché di assumere decisioni in nome e per conto dell’ente;

Soggetti sottoposti ad altrui direzione: coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

2. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di seguito anche solo Decreto, introduce nell’ordinamento italiano un nuovo regime di “responsabilità” a carico degli enti¹ derivante dalla commissione, o tentata commissione, di determinate fattispecie di reato, nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

¹ D.Lgs. 231/01, art. 1, co. 2: “Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.” e co. 3: “Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.”

La “responsabilità amministrativa” prevista dal decreto consente, come si vedrà meglio *infra*, di colpire il patrimonio degli enti, e di conseguenza l’interesse economico dei soci, (direttamente tramite sanzioni pecuniarie, o indirettamente tramite, ad es., l’interdizione dall’esercizio dell’attività) che hanno tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati, cosiddetti “reati presupposto”, da parte delle persone fisiche che rappresentano l’ente² o che operano per l’ente³.

Il Decreto, quindi, aggiunge all’interno del panorama normativo nazionale la responsabilità diretta delle aziende affiancandosi - e non sostituendosi - a quella delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato.

3. Destinatar

Sono destinatari (di seguito i “**Destinatari**”) del presente Modello e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- coloro che svolgono, anche solo in via di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, gestione o controllo all’interno della Società, ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitano di fatto attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della Società, non soltanto il Presidente del Cda (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell’amministratore), ma anche, ad esempio, la presenza di un socio azionista di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale ed il compimento di determinate operazioni comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della società;
- coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, o temporaneo, o interinale (collaboratori a progetto, agenti, rappresentanti, etc.);
- coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (consulenti, periti, etc);
- i fornitori e i *partners* (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) che operano con la Società nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

Al momento della stipula di contratti, ovvero di accordi, con terze parti, la Società informa i propri interlocutori dell’esistenza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, chiedendo altresì l’osservanza dei principi contenuti all’interno del medesimo Codice Etico e Modello, alla luce dei dettami di cui al Decreto.

² D.Lgs. 231/01, art. 5, co. 1, lett. a): “*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.*”

³ D.Lgs. 231/01, art. 5, co. 1, lett. b): “*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui...*” all’art. 5, co. 1, lett. a).

I contratti di nuova stipula, che regolano i rapporti con soggetti terzi, devono, in ogni caso, prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e dei principi del presente Modello e delle relative procedure.

Relativamente ai contratti in essere, stipulati dalla Società con terze parti, ovvero con qualsiasi altro Destinatario, la SCAMAR ha inoltrato apposita comunicazione formale in cui, oltre ad indicare l'avvenuta adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico, ha richiesto una espressa dichiarazione di presa visione ed accettazione dei suddetti documenti.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare, con la diligenza massima, le disposizioni contenute nel presente Modello ivi comprese le relative procedure.

4. La responsabilità amministrativa delle società

4.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti

Il Legislatore, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 ha emanato il Decreto Legislativo 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, adeguando in tal modo la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva da tempo aderito. In particolare alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri, alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Con tale disciplina è stato introdotto per la prima volta in Italia un sistema di responsabilità amministrativa, accertabile in sede penale, degli enti per alcune fattispecie di reato commesse *"nell'interesse o a vantaggio"* degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente medesimo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche solo di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti apicali) e da persone sottoposte alla direzione e/o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti sottoposti ad altrui direzione).

Il Decreto esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui il soggetto apicale, ovvero il sottoposto ad altrui direzione, abbia agito nel proprio esclusivo interesse o in quello di soggetti terzi rispetto all'ente.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Le fattispecie di Reato Presupposto rilevanti ai sensi del Decreto e che, pertanto, possono comportare una responsabilità della Società, sono comprese nelle seguenti categorie:

- a)** reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b)** delitti informatici e trattamento illecito di dati (quali contraffazione documenti informatici, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, intercettazioni, impedimenti o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o di sistemi informatici e telematici e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, così come previsto dall'art.24 *bis* del Decreto, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48);
- c)** delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto, introdotto dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009);
- d)** delitti contro la fede pubblica (quali reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, *ex* art.25 *bis* del Decreto, introdotto dal decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001 e modificato con la legge n. 99 del 23 luglio 2009);
- e)** delitti contro l'industria e il commercio (art.25 *bis.1* del Decreto, introdotto dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009);
- f)** reati societari (art. 25 *ter* del Decreto, introdotto dal decreto legislativo n. 61 del 11 aprile 2002);
- g)** delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 *quater* del Decreto, introdotto dalla legge n. 7 del 14 gennaio 2003);
- h)** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* del Decreto, introdotto dalla legge n. 7 del 9 gennaio 2006);
- i)** delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 *quinqies* del Decreto (introdotto dalla legge n. 228 del 11 agosto 2003);
- j)** abusi di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto, introdotto dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005);
- k)** reati transazionali (art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001");
- l)** reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto introdotto dall'art. 9, legge n. 123 del 3 agosto 2007, come modificato dall'art 300 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81);
- m)** reati di ricettazione, riciclaggio, nonché autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 231 del 19 dicembre 2007);
- n)** delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25 *novies* del Decreto introdotto dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009);
- o)** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 *decies* del Decreto introdotto dalla legge n. 116 del 3 agosto 2009);
- p)** reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto, Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011);

q) delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto – introdotto con il D.Lgs 109/2012).

Con riferimento alle **sanzioni** che possono essere comminate all'ente ritenuto responsabile di uno dei Reati Presupposto, l'art. 9, co. 1, del Decreto individua le seguenti:

- **sanzione pecuniaria** (da € 10.329,00 a € 1.549.371,00), consistente nella condanna al pagamento di una somma di denaro quantificata in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze e/o per prevenire la commissione di altri illeciti.

Il giudice terrà conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente e dello scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. In caso di condanna dell'ente, la sanzione pecuniaria sarà sempre applicata.

La sanzione pecuniaria è ridotta, a norma dell'art. 12 del Decreto, nel caso in cui:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo (art. 12, co. 1);

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado:

i) l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso (art. 12, co. 2, lett. a)

ii) è stato adottato e reso operativo un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (art. 12, co. 2 lett. b).

- **sanzioni interdittive** nel dettaglio quelle previste dal Decreto sono:

a) l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare propri beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono comminate, congiuntamente a quelle pecuniarie, solo se espressamente previste dal Decreto stesso per la fattispecie di Reato Presupposto in concreto considerata, come ad esempio in relazione a:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati informatici;
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- alcune fattispecie di delitti contro la personalità individuale;

- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni ed utilità di provenienza illecita.

Il Decreto prevede che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice procedente, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La durata delle sanzioni interdittive è normalmente temporanea, da determinarsi in un intervallo compreso tra tre mesi e due anni. Solo in casi particolarmente gravi, alcune sanzioni possono essere disposte in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero procedente, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza circa la responsabilità dell'ente e vi siano, inoltre, fondati e specifici elementi tali da fare ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già perpetrato;

- **confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente;
- **pubblicazione della sentenza di condanna**, quale sanzione accessoria alla sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella Sentenza di condanna nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La responsabilità dell'ente permane anche se il reato assume la forma del solo tentativo, salvo una riduzione – in questi casi – delle sanzioni a norma dell'art. 26 del Decreto.

4.2 I reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, la Società può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero per conto o nell'interesse della stessa.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., in tema di applicabilità della legge italiana per i reati commessi all'estero.

Sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

5. Condizione esimente della responsabilità amministrativa

La sussistenza del requisito soggettivo dell'illecito, rilevante ai sensi del Decreto (ovvero che l'autore del Reato Presupposto sia un soggetto apicale e/o un soggetto allo stesso subordinato), e del requisito oggettivo (ovvero che il Reato Presupposto sia stato commesso nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente), comportano la responsabilità dell'ente.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio del medesimo da soggetti apicali, da dipendenti e da/per il tramite di un terzo (es. collaboratori).

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati presupposto della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente ("Organismo di Vigilanza", nel seguito anche "Organismo" o "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il medesimo Modello;
- non vi sia stata omessa e/o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V., dovendo quest'ultimo prestare la dovuta diligenza nello svolgere i propri compiti di vigilanza sulla corretta attuazione del Modello.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, co. 2 e 3, del Decreto, per valere quale esimente, quindi, a norma dell'art. 7, co. 4 della medesima normativa, deve essere:

A) efficace e rispondere alle esigenze di individuare le attività "sensibili" nel cui ambito possano essere commessi i reati presupposto previsti dal Decreto. A tal fine sarà necessario:

- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione aziendale, nonché al tipo di attività svolta, si devono prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire, ed eliminare, tempestivamente situazioni di rischio, anche solo potenziale;

B) effettivamente attuato, ovvero il suo contenuto deve trovare applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Il Decreto prevede, sotto questo profilo, la necessità di una verifica e di un aggiornamento periodico del Modello, sia qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, sia nel caso in cui intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società, sia, infine, qualora intervengano aggiornamenti normativi in tema di Reati Presupposto. Il Modello opera, quindi, quale causa di non punibilità dell'ente sia quando il Reato Presupposto venga commesso da un soggetto apicale, sia quando esso venga commesso da un soggetto subordinato.

Relativamente ai **reati commessi da un soggetto apicale**, tuttavia, l'ente deve dimostrare, oltre al rispetto delle condizioni sopra indicate, anche che il soggetto apicale abbia commesso il reato *"eludendo fraudolentemente"* il Modello, dovendo così provare che lo stesso fosse efficace e che il soggetto in posizione apicale lo abbia violato intenzionalmente, aggirando fraudolentemente le relative procedure.

Relativamente ai **reati commessi da soggetti in posizione subordinata**, invece, l'ente può essere sanzionato solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile *"dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*. L'inosservanza di tali citati obblighi non ricorre se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato, ed efficacemente attuato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Per l'ente, in questo caso, è sufficiente provare di avere adottato ed attuato il Modello, mentre sarà l'Autorità Giudiziaria a dovere provare l'inefficacia dello stesso.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica del Modello e, nel caso in cui siano accertate significative violazioni delle prescrizioni imposte dallo stesso, ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero ancora intervengano mutamenti legislativi, è necessario procedere ad una sua revisione;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello; a tal fine è necessario introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate all'interno del Modello.

6. Le linee guida di Confindustria

L'art. 6, co. 3, del Decreto dispone che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Nel marzo 2002 Confindustria ha approvato le prime *"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001"*, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria, da ultimo, in data 31 marzo 2008 ⁴.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali che possono essere così schematizzate:

- a) una prima fase consiste nell'identificazione dei rischi (*risk assessment*), ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare i Reati Presupposto di cui al Decreto;
- b) una seconda fase consiste nella progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'Ente), idoneo a prevenire i rischi di commissione dei reati identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'Ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto, cioè in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Le componenti rilevanti del sistema di controllo, delineato all'interno delle Linee Guida proposte da Confindustria sono:

- la previsione di un Codice Etico, all'interno del quale vengono definiti i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, che definisce la gerarchia delle posizioni aziendali e, soprattutto, le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- le procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo; in questo ambito una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio;
- un sistema autorizzatorio che attribuisca poteri autorizzativi interni e poteri di firma verso l'esterno assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove ritenuto necessario, l'indicazione di limiti di spesa;
- un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione nel caso dell'insorgere di situazioni di possibili criticità generali e/o di una determinata area aziendale;
- un sistema di informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

⁴ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008). L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida risulta essere quello del luglio 2014.

- **verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione:** ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale tramite cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- **separazione dei compiti** (nessuno può gestire in autonomia un intero processo): il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni per cui, l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere posta sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente e/o controlla l'operazione;
- **documentazione dei controlli effettuati:** il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di appositi verbali e/o *reports*) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

È opportuno evidenziare come la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, deve essere redatto avuto riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce e ben può discostarsi, in taluni specifici punti, dalle Linee Guida (che per loro natura hanno carattere generale) quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze avute di mira dal Decreto. In considerazione di ciò devono essere valutate anche le osservazioni esemplificative contenute nell'appendice delle Linee Guida, nonché la sintetica elencazione degli strumenti di controllo ivi prevista.

Sezione Seconda

* * *

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SCAMAR Srl

Finalità del modello SCAMAR Srl

1.1 Premessa: Chi è SCAMAR Srl

Scamar nasce nel 2001 come azienda che opera in tutti settori della ristorazione collettiva, offrendo i servizi più diversificati ed evoluti, con la profonda convinzione che la tutela della salute incomincia dal cibo, soprattutto nel caso di consumo di pasti fuori casa.

Grazie alla filosofia aziendale che può essere sintetizzata nel motto: **“efficienza e qualità sempre, ovunque e comunque”** è stato possibile raggiungere risultati di eccellenza, che hanno fatto della Scamar azienda leader nel proprio settore.

Il capitale umano è rappresentato da un gruppo di persone giovani, dinamiche e fortemente motivate alla *customer satisfaction*.

Ogni cliente, sia esso una scuola, un ospedale, un'università, un'azienda – sia essa pubblica o privata - ha la sicurezza di poter contare sempre sulla qualità, sull'affidabilità e sulla puntualità di un servizio sempre attento alle esigenze più diversificate e qualora richiesto anche personalizzate.

Tre sono i punti focali che hanno reso l'Azienda leader sono costituiti da:

- ✓ **Esperienza**
- ✓ **Impegno**
- ✓ **Dedizione.**

Oggi l'Azienda viene ad affermarsi sempre più non solo all'interno della propria regione, ovvero in Calabria, ma anche sull'intero territorio nazionale, attraverso la gestione di servizi mensa e pulizia.

I nostri punti di forza aziendale sono dati dal rispetto di alti standard di **qualità** coniugati all'**organizzazione** del servizio: vengono dunque rispettate le più severe norme igienico-sanitarie, con servizi sempre più rapidi e professionali, ponendo attenzione particolare anche alla progettazione del servizio ed alla comunicazione sia verso il cliente sia ascoltando esso.

Ogni anno **SCAMAR S.r.l.** investe molto in formazione ed aggiornamento sul proprio personale, capitale umano considerato di primaria importanza per la conduzione del proprio *business*.

I servizi offerti da SCAMAR si differenziano in:

- ✓ Ristorazione Aziendale
- ✓ Ristorazione Scolastica
- ✓ Ristorazione Ospedaliera/Assistenziale
- ✓ Ristorazione per Militari
- ✓ Ristorazione per altre collettività
- ✓ Ristorazione Catering / Commerciale

Sin dalla sua costituzione **SCAMAR** ha ottenuto la certificazione **UNI EN ISO 9002** - ente certificatore **RINA** - essendo tale certificazione una tra le prime concesse nel mezzogiorno.

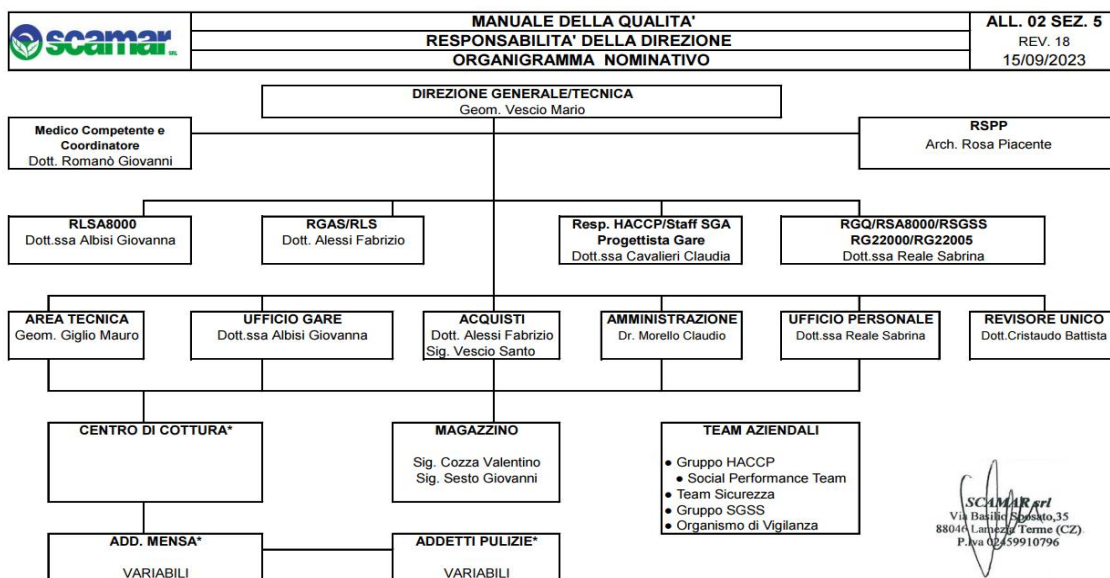
Nel 2002, in considerazione della riorganizzazione aziendale, la Società ha deciso di dotarsi della certificazione **UNI EN ISO 9001:2000**, oggi norma **UNI EN ISO 9001:2008** e, da ultimo, certificazione **UNI EN ISO 9001:2015**.

Oggi **SCAMAR**, al fine di aumentare la propria competitività, nonché essere al passo con le richieste presenti sul mercato, dando sempre garanzie maggiore alla propria clientela, ha adeguato il proprio intero assetto organizzativo alle più recenti normative del settore alimentare, ottenendo le certificazioni **22000:2018**, la **22005:2007**, la **GHPs - HACCP**. Accanto al rispetto delle regole del settore alimentare, l'Azienda, attenta anche agli impatti ambientali che può avere la propria attività, ha deciso di dotarsi, ed applicare all'interno della propria organizzazione i presidi di cui alla certificazione **UNI 14001:2015**. **SCAMAR**, inoltre, per fornire la massima tutela possibile ai propri lavoratori ha adottato gli standard **ISO 45001:2018** assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; in tal modo è stato possibile, per l'intera organizzazione aziendale, valutare meglio i rischi e migliorare le proprie prestazioni.

La Società, ad ulteriore dimostrazione della propria sensibilità nella conduzione del proprio business, ha ritenuto opportuno conseguire anche la certificazione della **SA8000:2014** in tema di responsabilità sociale.

1.2 Il modello di governance di SCAMAR Srl e l'assetto organizzativo.

Ad oggi al vertice societario è posto il presidente del Cda.



* Nominativi variabili in funzione delle commesse gestite

L'organo esecutivo della SCAMAR Srl è il Consiglio di Amministrazione a cui è affidato la governance della società, cioè ha il compito di realizzare e svolgere gli obiettivi e l'attività d'impresa. Il consiglio di amministrazione gioca un ruolo fondamentale nella corporate governance, ha infatti la responsabilità di approvare le strategie organizzative, di sviluppare una politica direzionale, di assumere, supervisionare e remunerare i senior manager, nonché assicurare la responsabilità giuridica dell'organizzazione di fronte alle autorità.

Il CdA della SCAMAR Srl è composto dal Geom. Mario Vescio (con funzioni di Presidente) e dalla Dott.ssa Maria Carolina Lucia (consigliere).

1.3 Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di SCAMAR Srl in generale

In generale, la Società considera la cultura della “legalità” un valore da diffondere al proprio interno, ritenendo che l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo costituisca un valido strumento di sensibilizzazione affinché, nell'espletamento delle proprie attività, siano applicati comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione di qualunque tipo di reato e, in particolare, di quelli contemplati nel Decreto.

SCAMAR Srl ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *Governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria.

Pertanto, lo scopo del Modello è quello di predisporre un sistema strutturato ed organico, costituito da procedure ed attività di controllo (*ex ante* ed *ex post*) che abbia come obiettivo primario la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la mappatura delle “Aree di attività a rischio” e la conseguente proceduralizzazione delle attività prese in considerazione, rendendo tutto il sistema “integrato” anche con il complessivo Sistema Qualità (già da tempo implementato in ambito aziendale).

Nella predisposizione del Modello SCAMAR Srl, dunque, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti, e già ampiamente operanti in Azienda, ove giudicati idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle aree a rischio.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (**la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio**), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, di reagire tempestivamente nel prevenire ed impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, pertanto, quella di sviluppare la consapevolezza in capo agli Organi Sociali, ai Dipendenti, ai Consulenti ed in generale ai Partner, che operano per conto e/o nell'interesse della Società nell'ambito delle “Aree di attività a rischio” e dei “Processi strumentali e funzionali”, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute all'interno del Codice Etico e del Modello – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, SCAMAR Srl intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato di tutti gli *stakeholder* rispetto alle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali" e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

La Società ha stabilito quindi di adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo con lo scopo di:

- promuovere ulteriormente la sensibilizzazione alla gestione corretta e trasparente della Società, al rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica nella conduzione degli affari;
- ribadire come ogni comportamento illecito sia fortemente condannato dalla Società, in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici dei quali la Società si fa portatrice ed ai quali essa stessa intende attenersi nell'esercizio della attività aziendale;
- consentire a SCAMAR Srl un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da potere intervenire tempestivamente ove si manifestino situazioni di rischio cosicché da applicare eventuali misure disciplinari previste dallo stesso Modello;
- determinare la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali in capo all'autore stesso del reato nonché di sanzioni amministrative irrogabili alla Società.

Struttura del Modello di SCAMAR Srl

Nella costruzione del modello si è presa in considerazione la concreta attività svolta da SCAMAR Srl volendo la Società porre in essere la propria azione in un'ottica sempre improntata al rispetto della legislazione vigente, oltre dei diritti dei lavoratori e dei contribuenti.

SCAMAR Srl, in generale, si è sempre conformata alle *best practice* internazionali, assumendo comportamenti conformi ai principi di legalità, lealtà e correttezza, ricevendo apprezzamenti e riconoscimenti dai propri clienti.

Nell'attività di *risk assessment*, propedeutica alla costruzione del MOG, è stata presa in considerazione la documentazione rilevante, messa a disposizione dalla Società; in tal modo sono state individuate le fattispecie rilevanti ex *D.Lgs. 231/2001* di possibile verifica per la Società.

A tal proposito, sono state definite procedure aziendali con i vertici societari, da integrare con quelle preesistenti, idonee ad evitare la commissione di reati presupposto.

Il presente Modello si compone, quindi, di una "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto, ritenute rilevanti a seguito dell'attività complessiva di *risk assessment* svolta.

In particolare, nelle Parti Speciali, sono state riportate le tipologie di reato presupposto, identificate nell'ambito di un'attività di mappatura delle "Aree a rischio reato", per le quali è stato ritenuto che SCAMAR Srl possa considerarsi, in via potenziale ed eventuale, esposta al rischio di commissione degli illeciti in considerazione delle attività svolte.

Nello specifico, quindi, le fattispecie di reato presupposto individuate come astrattamente rilevanti per la Società sono risultate essere:

- Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1, del Decreto);
- Reati societari (art. 25 ter del Decreto);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies del Decreto);
- Reati Ambientali (Art. 25 undecies del Decreto)
- Impiego di immigrati irregolari (Art. 25 duodecies del Decreto).

Le altre fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto, a seguito dell'attività di *risk assessment*, non si è ritenuto, neppure in astratto, che possano interessare la Società.

Gli elementi costitutivi del Modello di SCAMAR Srl vengono di seguito riportati:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. mappatura delle attività sensibili – *risk assessment*);
- previsione di principi di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio;
- sistema di controllo di gestione, che evidenzia le situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali, al fine di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;
- sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- individuazione di un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sulla corretta applicazione ed osservanza del Modello;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza sui principali fatti aziendali ed in particolare sulle aree ritenute a rischio;
- specifici obblighi informativi da parte dell'organismo di vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi sociali;
- criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello.

Al Consiglio di Amministrazione della Società, ed in generale agli organi apicali, è demandato il compito di verificare la necessità di integrare ed implementare il presente Modello, mediante apposite delibere, con Parti Speciali relative ad ulteriori tipologie di reato che, per effetto di eventuali mutamenti del quadro societario, ovvero dell'evoluzione normativa, si dovessero rendere necessarie anche su proposta dell'OdV.

Si segnala che la Società si era già dotata di un Codice Etico inserito all'interno dell'ordinamento aziendale; tale dato evidenzia l'attenzione della Società da sempre rivolta al rispetto delle *best practice* internazionali.

2.1 La costruzione del Modello di SCAMAR Srl

Ai fini della predisposizione del Modello, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida di Confindustria, si è provveduto a:

- ✓ **identificare le attività sensibili tramite processo di mappatura delle aree di rischio** nell'ambito di specifiche aree aziendali della Società (*risk assessment*) – conformemente a quanto previsto dall'art. 6 co. 2 lett. a) – ossia quelle attività potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati presupposto contenuti all'interno del Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- ✓ **identificare i principi etici e le regole comportamentali** volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, ivi compresa l'adozione del Codice Etico;
- ✓ **predisporre specifici protocolli/procedure** che individuano adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto, **identificando ed**

implementando azioni di miglioramento del sistema di controllo esistente adeguando lo stesso agli scopi perseguiti dal Decreto alla luce ed in considerazione sia delle Linee Guida di Confindustria, dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi, coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo che siano sempre documentati i controlli;

- ✓ prevedere l'**istituzione dell'Organismo di Vigilanza** al quale siano attribuiti specifici compiti di controllo sull'efficace attuazione, effettiva applicazione e corretto funzionamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) del Decreto), con conseguente suo aggiornamento;
- ✓ prevedere la **diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali**, includendo tutti i Destinatari nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite, svolgendo attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione del presente Modello;
- ✓ prevedere l'**adozione di un idoneo sistema sanzionatorio**, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure e protocolli indicati nel Modello medesimo.

2.2 Principi del Modello di SCAMAR Srl

Secondo il Modello della Società il sistema di organizzazione deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
 - chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e delle diverse qualifiche e ruoli funzionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità.

In particolare vengono perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

Norme comportamentali

- Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- La regolamentazione interna deve individuare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli descrivendo, in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

- Le attività sensibili devono essere regolamentate in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento possano essere identificate le modalità operative di svolgimento delle attività, i relativi controlli e le responsabilità di chi ha in concreto operato;
- deve essere individuato e nominato formalmente un Responsabile per ciascuna attività sensibile, di norma coincidente con il responsabile della funzione organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

Attività di controllo e tracciabilità:

- Nell'ambito delle procedure devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, periodicità);
- la documentazione afferente attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e riportare la data di compilazione, presa visione del documento nonché la firma riconoscibile del compilatore o del suo responsabile. La stessa, inoltre, deve essere debitamente archiviata. È necessario tutelare la riservatezza dei dati contenuti all'interno dei documenti archiviati ed evitarne danni, deterioramenti e/o smarrimenti;
- deve essere possibile effettuare la ricostruzione della formazione degli atti, lo sviluppo delle operazioni (sia materiali che di registrazione) con evidenza della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve predisporre adeguati *reports* di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie riscontrate;
- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici che garantiscano la piena tracciabilità di ogni operazione, ovvero di parte di essa, consentendo di individuare così il soggetto responsabile, nonché chi vi abbia partecipato;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali che ne permettano la tracciabilità anche in caso di eventuali modifiche;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne all'A.U. ed all'Organismo di Vigilanza (o ad altri organi di controllo interno).

2.3 Estensione del Modello nell'ambito di Consorzi, Joint Ventures, ATI, etc..

SCAMAR Srl, nello svolgimento delle proprie attività caratteristiche, opera in maniera autonoma o con *partners*, nonché mediante la costituzione di *joint ventures*, consorzi, società consortili, ATI.

Ciò posto, SCAMAR Srl intende:

- al proprio interno, garantire il recepimento del Modello;
- per le ipotesi partecipazioni, di *joint ventures*, consorzi, società consortili, ATI, nelle quali SCAMAR Srl partecipa ma il cui controllo e/o la cui gestione siano eventualmente affidati a terzi, suggerire e promuovere formalmente l'esigenza di adeguarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001.

2.4 Rapporto tra Codice Etico e Modello di SCAMAR Srl

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico, pur presentando lo stesso Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico adottato dalla Società è un documento, suscettibile di applicazione sul piano generale, che racchiude l'insieme di principi di deontologia aziendale, validi anche ai fini della ragionevole prevenzione dei reati di cui al Decreto, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i destinatari e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello costituisce un insieme di regole, strumenti e procedure, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, se compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

2.5 L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso

L'art. 6, co.1, lett. a) del Decreto richiede che il Modello sia un atto di emanazione "dell'organo dirigente". L'adozione dello stesso è dunque di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvede mediante delibera. Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato e/o integrato con delibera dell'organo sociale competente quando:

- siano intervenute elusioni e/o violazioni delle prescrizioni in esso contenute, tali da dimostrarne l'inefficacia e/o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività svolta dalla Società.

Gli aggiornamenti o le modifiche, siano esse di natura formale o sostanziale, possono avvenire su proposta di uno dei componenti del Cda, dell'OdV, ovvero su suggerimento dei responsabili delle funzioni aziendali. Tutti i soggetti apicali e sottoposti, nonché i responsabili di funzione, possono sottoporre i propri suggerimenti in forma scritta all'organo amministrativo, oltre che all'OdV, indicando le motivazioni, di ordine operativo e/o legale, sottese alla modifica proposta. Sarà cura dell'OdV inserire all'ordine del giorno tale questione, analizzando così la eventuale proposta di variazione del Modello.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare all'A.U. in forma scritta, eventuali fatti che evidenzino la necessità di modificare e/o aggiornare il Modello.

L'organo amministrativo, in tal caso, dovrà valutare l'adozione delle delibere ritenute più opportune.

L'attuazione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello è di competenza, oltre che dell'organo amministrativo della Società, anche delle Direzioni aziendali competenti e di tutti i Destinatari. L'OdV è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle procedure operative e dei suggerimenti avanzati per una loro modifica.

Sezione Terza

* * *

L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, co. 1, lett. b) del Decreto prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero dell'ente dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei Reati Presupposto, l'istituzione, all'interno dell'ente, di un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) ovvero *“un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”* con *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”*.

In ottemperanza a quanto stabilito da tale citata norma, ed alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra le quali *in primis* Confindustria, SCAMAR Srl ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, “Organismo di Vigilanza”) in una struttura plurisoggettiva che, come indicato *infra*, è composta complessivamente da tre soggetti, di cui uno interno alla Società e due esterni.

Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti fondamentali:

- vigilanza costante sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società e, più in generale, dei Destinatari;
- verifica e vigilanza costante sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- verifica e vigilanza costante sulla effettiva diffusione ed attuazione delle prescrizioni, contenute all'interno del Modello e del Codice Etico, nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- vigilanza costante ed aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'OdV inoltre, deve:

- gestire i flussi informativi previsti, come indicati al successivo paragrafo 3.3;
- svolgere periodica attività di *reporting* delle attività effettuate nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- svolgere verifiche sull'attuazione dei protocolli/procedure previsti dal presente Modello, effettuando controlli anche a sorpresa con riferimento alle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la direzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di SCAMAR Srl, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- istituire specifici canali informativi “dedicati” (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo;
- raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell’osservanza del Modello.

Al fine di consentire all’Organismo la migliore conoscenza in ordine all’attuazione del Modello, alla sua efficacia ed al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l’Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Direzioni aziendali e con il Consiglio di Amministrazione e con il Procuratore Speciale.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l’OdV è dotato di appositi poteri e a tal fine è autorizzato a:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, ed in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello per la verifica dell’effettiva e corretta attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello (usufruendo del *budget* a disposizione).

I compiti dell’OdV della Società sono dettagliati e meglio esposti nel Regolamento dell’OdV allegato al presente Modello.

2. Requisiti dell’OdV

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dall’art. 6, co. 1, lett. b), e nel paragrafo precedente sinteticamente riassunti, l’OdV deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **autonomia ed indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida di Confindustria, la posizione dell’OdV all’interno dell’Ente “*deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente*” (ivi compreso l’organo dirigente). Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, “*è indispensabile che all’OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello*”. Si precisa che per “*compiti operativi*” ai fini del presente Modello e dell’attività della Società, si deve intendere il riferimento ad una qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa;
- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l’OdV per potere svolgere l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare,

l'OdV, nel suo complesso, dovrà avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico - in particolare nel settore penalistico e societario - come chiaramente specificato nelle stesse Linee Guida. Infatti, è essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico nonché della struttura e delle modalità di possibile realizzazione dei reati;

- **continuità di azione:** l'OdV deve garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal decreto.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, l'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è stato individuato nel seguente organo collegiale composto da:

- due esperti indipendenti esterno (consulente legale esperti in ambito penale e societario);
- un rappresentante interno alla società, esperto conoscitore dei processi aziendali (anche decisionali) interni.

L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione, per quanto di propria competenza, i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi proposti.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e sulla corretta osservanza del MOG ed a curarne il continuo aggiornamento, l'OdV deve, in sintesi:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto ai soggetti nei cui confronti dovrà espletare l'attività di vigilanza;
- essere collocato in una posizione di gerarchia che ne tuteli l'indipendenza, compatibilmente con la struttura aziendale;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio *budget*;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità di azione;
- avere requisiti di professionalità ed indipendenza rispetto alla struttura societaria;
- realizzare un idoneo canale di comunicazione con l'organo amministrativo.

Per lo svolgimento di attività operative collegate o propedeutiche alle attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza si può avvalere, secondo le modalità che riterrà opportune e quelle già stabilite nel Modello, della collaborazione di risorse reperite da altre funzioni aziendali. L'Organismo può avvalersi, inoltre, di competenze professionali esterne, laddove l'attuazione o l'aggiornamento del Modello necessitino l'approfondimento di particolari tematiche. Nel caso in cui l'Organismo decida, per particolari problematiche, di avvalersi, della collaborazione di esperti esterni, a questi ultimi sarà conferita dalla Società specifico mandato di consulenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Società a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto del

Modello, oltre che della legalità in ambito aziendale (come è da sempre avvenuto) e consentire l'accertamento immediato di eventuali violazioni; restano fermi, comunque, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale. Le modalità di nomina, revoca, durata e cessazione dei membri dell'OdV, nonché i requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità dello stesso ed i suoi poteri e doveri sono stabiliti nel Regolamento dell'OdV.

3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando tuttavia che l'organo dirigente è, in ogni caso, chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'Organismo, in quanto è sull'organo dirigente che grava la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, le seguenti responsabilità, come indicato anche nel Regolamento dell'OdV:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - i) violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa, enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
 - iv) esito negativo di eventuali verifiche;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili in particolare modo in caso di modifica dell'assetto societario;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e, più in generale, tutti i destinatari;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti ed assicurare i flussi informativi nei confronti dell'A.U.;
- disciplinare il proprio funzionamento attraverso l'introduzione di un apposito regolamento che disciplini, fra l'altro, le risorse a disposizione, la convocazione, le deliberazioni dell'Organismo stesso;

- *promuovere* e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- *elaborare e promuovere* interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- *fornire* chiarimenti in merito al significato ed applicazione delle previsioni contenute nel Modello se interpellato dai destinatari;
- *predisporre* un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- *formulare* e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- *accedere* liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi funzione, unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo da parte dell'organo amministrativo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- *promuovere* l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui alla successiva sezione IV;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, se richiesto dall'organo amministrativo, affiancare il personale interno autorizzato a curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Il Consiglio di Amministrazione curerà l'adeguata comunicazione all'interno della struttura aziendale dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e la documentazione che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto all'interno delle singole Parti Speciali presente nel Modello e dai protocolli ivi contenuti.

L'efficacia dell'attività svolta dall'OdV trova fondamentale supporto in un sistema tempestivo, corretto e completo di segnalazioni ed informazioni da effettuarsi da parte di tutti i Destinatari del Modello con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello, a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti che integrano, o possono integrare, una violazione del Modello o delle procedure aziendali adottate.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro

di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. In particolare, i soggetti che siano venuti a conoscenza di violazioni al modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo i vertici aziendali e l'Organismo di Vigilanza. Nel caso si tratti di un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione devono altresì immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la Società, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato (odv@scamarsrl.it) presso il quale potranno essere inviate tutte le eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione garantisce la massima riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi, o comunque ostili, nei confronti degli stessi.

L'OdV valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo riterrà opportuno, sia il segnalante - per ottenere maggiori informazioni – assicurandogli la necessaria riservatezza, sia il presunto autore della violazione. L'OdV procederà a svolgere tutti gli accertamenti/indagini ritenuti opportuni al fine di appurare la fondatezza della segnalazione.

I dipendenti della Società, nonché i Destinatari del Modello, riferiscono sia al proprio diretto superiore gerarchico sia all'OdV (anche tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato).

In ogni caso, i responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all'OdV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare, **almeno annualmente (e comunque al verificarsi di ogni situazione potenzialmente critica)** all'OdV lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche di determinati protocolli.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società, ai quali si applica il Modello in qualità di Destinatari, sono tenuti, nell'ambito dell'attività svolta per conto o nell'interesse della Società, a segnalare direttamente ai vertici aziendali, ed anche all'OdV (anche tramite comunicazione all'indirizzo e-mail dedicato) le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione di cui essi vengano a conoscenza.

Gli obblighi di segnalazione rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Sono stabilite le seguenti prescrizioni, cui devono adempiere tutti i Destinatari, in aggiunta e/o a specificazione di quanto indicato nelle parti speciali del Modello e nel Codice Etico:

▪ ***invio di informazioni generali all'OdV:*** è necessario informare l'OdV nei seguenti casi:

- conclusioni delle verifiche ispettive disposte dalle funzioni di controllo interno (Responsabili di funzione) da cui risultino eventuali responsabilità per i reati presupposto;
- pratiche non in linea con le norme di comportamento delineate all'interno del Modello e del Codice Etico;

- comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- notizie relative all'attuazione del sistema disciplinare, ai procedimenti disciplinari conclusi e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) o dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- comunicazione di provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra pubblica autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società o del legale rappresentante, per comportamenti che potrebbero avere violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/01;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per ipotesi delittuose rientranti tra gli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- segnalazioni di infortuni gravi (omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime, e comunque ogni infortunio con prognosi superiore a 20 giorni), occorse ai dipendenti, addetti alla manutenzione (anche esterni), appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società; **in questo caso la segnalazione deve pervenire anche al RSPP;**
- segnalazione di incidenti, anche non gravi, che potrebbero comportare lesioni ai dipendenti, addetti alla manutenzione (anche esterni), appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società; in questo caso la segnalazione deve pervenire anche al RSPP;
- i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

▪ **invio di informazioni periodiche da parte delle funzioni aziendali:** oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, sopra brevemente riassunte, devono essere trasmesse all'OdV, da parte delle singole funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività a rischio, tutte le informazioni utili allo scopo di garantire all'organismo un'informazione efficace ai fini delle attività di vigilanza, tra le quali ad esempio:

- risultanze periodiche, **almeno annuali**, dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (*reports* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, così come previsto dai protocolli contenuti nella parte speciale del Modello);
- reports **annuali** in merito alla correttezza dell'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici erogati;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione del sistema di deleghe/procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione del sistema organizzativo aziendale;
- esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive del tutto od in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione;
- copie dei verbali delle riunioni dell'organo amministrativo se attengono ad operazioni straordinarie;
- copia del documento di valutazione di rischi, ex D. Lgs. 81/08 (o informativa che la stessa è a disposizione dell'OdV presso la sede della Società) ed ogni informazione rilevante ai fini della corretta applicazione dell'art. 25 *septies* del Decreto (informazioni di incidenti accaduti, verbali degli organismi di controllo quali Asl, Inail, Inps, verbali delle visite ispettive del RSPP, verbale della riunione annuale ex art. 35 D.Lgs. 81/08).

Devono, inoltre, essere portati a conoscenza dell'OdV ogni anomalia e/o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili quali, a titolo di esempio:

- operazioni percepite come attività “a rischio” (quali, a titolo di esempio operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi etc);
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere criticità rispetto all’osservanza del Modello;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco esemplificativo che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione **si sottolinea come l’adempimento all’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà mai dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del medesimo.** Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà meramente calunniosa, sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni, da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione e/o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto. Le informazioni e segnalazioni devono essere inviate dall’interessato direttamente all’OdV con le seguenti modalità:
 - e-mail: odv@scamarsrl.it
 - a mezzo di posta Raccomandata A/R - Raccomandata con Ricevuta Ritorno - all’indirizzo: SCAMAR Srl - Via Basilio Sposato, 35 - 88046 - Lamezia Terme (CZ), **Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs.231/2001.
- L’OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurandogli la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate in mala fede;
- L’OdV valuta **autonomamente** le segnalazioni ricevute; tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l’OdV stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

5. Il budget dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l’Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche l’OdV potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l’utilizzo del *budget* stesso su base annuale, nonché di motivare la presentazione alla previsione di *budget* del periodo successivo nell’ambito della relazione informativa periodica in favore del Consiglio di Amministrazione.

Sezione Quarta

* * *

Il sistema disciplinare e sanzionatorio

Introduzione

Il MOG può ritenersi efficacemente attuato solo nel caso in cui sia previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicato, come espressamente previsto dall'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto.

SCAMAR Srl si impegna, ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) a rendere conoscibile a tutti i propri dipendenti il codice sanzionatorio contenuto nel presente Modello. A tal fine la Società realizza tutte le iniziative adeguate al raggiungimento di questo scopo, quale la libera consultazione del MOG rendendo lo stesso disponibile all'interno della sede legale, delle singole altre sedi, oltre che, su richiesta, inoltrandolo via e-mail o fornendone una copia cartacea.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'Azienda in piena autonomia al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'impresa stessa incombe.

Pertanto, i principi di tempestività ed immediatezza rendono sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare, quantomeno quelle di natura meno afflittiva, in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

A questo proposito, nella determinazione di un efficace sistema sanzionatorio non si potrà prescindere, ovvero derogare, dai principi e dalle norme contenute all'interno dei CCNL applicabili al personale dipendente della Società.

Dall'analisi dell'intera documentazione di SCAMAR Srl si è potuto rilevare che gli accordi siglati con la maggior parte dei dipendenti fanno riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Turismo pubblici esercizi orario".

Le regole ivi stabilite, pertanto, non potranno essere derogate.

1. Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le sanzioni disciplinari irrogabili le infrazioni e la procedura diretta alla relativa contestazione, nel caso di comportamenti contrari alle indicazioni contenute nel Modello ed astrattamente idonei a far configurare le ipotesi penalmente rilevanti di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.

La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente sistema disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore,

e, ai sensi dell'art. 2106 c.c. integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. In particolare, come anticipato *supra*, SCAMAR SRL applica ai propri dipendenti, incluso il personale dirigente, il CCNL del settore Turismo Pubblici esercizi orario”.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Il sistema sanzionatorio si ispira ai principi di trasparenza e di equità dei processi di indagine per accertare la violazione e garantisce il diritto di difesa dei soggetti indagati e la tempestività e puntualità di applicazione delle sanzioni. Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, devono rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità, della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi comprese quelle poste in essere realizzando comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001, deve essere improntata alla valutazione di quanto segue:

- l'**intenzionalità** del comportamento da cui è scaturita la violazione e l'eventuale comportamento fraudolento nell'aggiungere il Modello;
- il grado di **negligenza**, **imprudenza** ed **imperizia** dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie con riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la **rilevanza** e le eventuali **conseguenze** della violazione o dell'illecito;
- la **posizione dell'autore dell'illecito all'interno dell'organizzazione aziendale** specie in considerazione delle responsabilità connesse alle mansioni dallo stesso ricoperte;
- eventuali **circostanze aggravanti e/o attenuanti** che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dall'autore dell'infrazione; tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, è considerata la situazione di recidiva dovuta a causa di precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario precedentemente la violazione e/o l'illecito;
- il **concorso di più Destinatari**, eventualmente in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni ed il relativo *iter* di contestazione dell'infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario, come meglio specificato all'interno dei relativi Contratti Collettivi Nazionali, nella sezione riguardante l'applicazione di sanzioni a seguito di controversie di lavoro.

In ogni caso il relativo procedimento di accertamento delle infrazioni, e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari, spetterà alla Direzione aziendale di competenza, previo assenso dell'organo apicale preposto, ovvero dal Consiglio di Amministrazione o del Procuratore Speciale.

L'OdV deve essere tenuto costantemente informato di quanto sopra.

Ogni violazione del Modello o delle procedure ivi stabilite deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, oltre che ai vertici aziendali, anche all'OdV che dovrà valutare la sussistenza ed entità della violazione stessa, unitamente alla direzione aziendale coinvolta, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo è tenuto ad identificare la fonte e a vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione. La raccolta delle informazioni da parte dell'OdV avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento riservato del contenuto delle segnalazioni. **In nessun caso l'OdV potrà comunicare nomi o circostanze che possano fare risalire alla fonte delle informazioni ricevute, a meno che ciò non sia espressamente autorizzato dal proponente.** L'OdV si adopera per conservare in luoghi sicuri e non accessibili a terzi la documentazione relativa alla segnalazione.

Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare aziendale del potere disciplinare, che potrà dare corso al procedimento disciplinare di sua competenza formulando le contestazioni e applicando eventualmente le sanzioni disciplinari ritenute dallo stesso opportune. L'OdV verifica che siano adottate procedure specifiche per informare tutti i Destinatari del sistema sanzionatorio, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio contenuto nel presente documento.

All'OdV dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari eventualmente attivati.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

2.1 Quadri - impiegati

Ai sensi del combinato disposto degli art. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, anche nei confronti di quadri ed impiegati.

3. Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

- c) nelle condotte di violazione e/o in quelle di elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione e/o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo e/o dell'accesso alle informazioni richieste e/o alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e/o al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza, da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti, circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie *ut supra* è a titolo esemplificativo e non tassativo.

3.1 Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) *biasimo verbale*
- b) *biasimo scritto*
- c) *multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione,*
- d) *sospensione della retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni;*
- e) *licenziamenti senza preavviso.*

Ove i dipendenti destinatari di un provvedimento disciplinari siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Biasimo verbale

La sanzione del rimprovero verbale potrà essere comminata nei casi di violazione colposa, di lieve entità, dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo e/o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Biasimo scritto

La sanzione del rimprovero scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a), ovvero rappresenta un provvedimento da infliggersi nei casi di infrazioni più gravi e preliminarmente alle sanzioni che seguono.

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa - fino ad un massimo di quattro ore - potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo (imprudente e/o negligente) possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino ad un periodo massimo di 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

In caso di recidiva reiterata, tale da dar luogo all'applicazione di più provvedimenti di sospensione (come meglio specificato nei Contratti Collettivi Nazionali di categoria), il lavoratore può incorrere nella sanzione del licenziamento senza preavviso.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo e/o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- danneggiamento volontario, o messa fuori opera, di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

3.2 Dirigenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo e delle vigenti norme di legge e del Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti del settore Turismo pubblici esercizi orario, le sanzioni indicate nel precedente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, anche nei confronti dei dirigenti aziendali.

Ove i dirigenti siano muniti di procura speciale con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

3.3 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- f) nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- g) nella mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

Vertici aziendali

3.4 Sanzioni nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Procuratore Speciale

In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte del Consiglio di Amministrazione o del Procuratore Speciale, eventualmente anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere applicati i provvedimenti opportuni tra cui, ad esempio, l'invito di convocare l'assemblea dei soci e, in caso di inottemperanza, provvedere ai sensi dell'art. 2406 c.c.

3.5 Misure di tutela in caso di violazioni commesse da organi apicali

A seconda della gravità dell'infrazione e su decisione dell'A.U. o del Procuratore Speciale, sentito l'OdV, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti all'autore dell'infrazione.

Nei casi più gravi l'A.U., potranno proporre all'assemblea dei soci di procedere anche alla revoca della carica.

3.6 Collaboratori e consulenti

Ogni comportamento adottato dai collaboratori esterni (consulenti, lavoratori a progetto, collaboratori continuativi, procuratori d'affari, etc.) o dalle controparti contrattuali, tale da

comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, che risulti in contrasto con le prescrizioni del Codice Etico e dei principi contenuti all'interno del presente Modello potrà determinare, la risoluzione del rapporto contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero il diritto di recesso dallo stesso.

L'O.d.V., in coordinamento con la Direzione di riferimento, verifica che siano adottate ed attuate procedure specifiche per trasmettere ai collaboratori esterni i principi e le linee di condotta del presente Modello e del Codice Etico.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti a seguito di comportamenti contrari alle disposizioni del Modello e, più in generale, alla normativa vigente.

3.7 Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nella elusione fraudolenta dei principi di comportamento e dei protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, ovvero la violazione degli stessi realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un reato presupposto;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione e/o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli attinente l'incarico, ovvero nell'impedire ai soggetti preposti e/o all'OdV il controllo o l'accesso alle informazioni o ai documenti richiesti;
- c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

Sezione Quinta

* * *

Formazione e diffusione ed implementazione del Modello

Introduzione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una efficace prevenzione rispetto al rischio di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

Il responsabile di ciascuna funzione apicale ha il compito di dare corso alla divulgazione ed alla corretta applicazione del Modello nei confronti dei soggetti a lui sottoposti; l'A.U. verifica costantemente che ciò avvenga. È compito dell'OdV controllare la corretta diffusione ed applicazione del Modello e la cura del programma di formazione da effettuare nei confronti di tutto il personale.

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, etc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, etc.);
- la periodicità dell'attività di formazione (almeno annuale) deve essere funzionale alla capacità di apprendimento del personale;
- il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare l'apprendimento dei partecipanti.

La formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- a) dei precetti contenuti nel Decreto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- b) dei principi generali e dei protocolli previsti dal Modello
- c) dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- d) del Sistema Disciplinare;
- e) dei poteri e compiti dell'OdV;
- f) del sistema di *reporting* interno riguardante l'OdV.

La Società, quindi, prevede:

- l'organizzazione, **con cadenza annuale** e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una sessione informativa, finalizzata all'illustrazione del MOG oltre che di eventuali aggiornamenti e modifiche dello stesso, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società (specialmente quelli in posizione apicale cui è demandato il compito di istruire, nei modi opportuni, i propri sottoposti e di verificare la corrispondenza dei comportamenti degli stessi rispetto ai principi ed alle procedure contenuti nel MOG, oltre che nel Codice Etico), il Consiglio di Amministrazione e, qualora fosse ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;
- l'organizzazione periodica di incontri di studio interni con i vertici aziendali finalizzati all'esplicazione ed alla implementazione di una cultura d'impresa improntata al rispetto ed alla valorizzazione del Modello.

SCAMAR Srl persegue, attraverso un adeguato programma di formazione rivolto a tutti i dipendenti, una sensibilizzazione continua degli stessi sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire a tutti i destinatari di tale attività di formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere così posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.

L'Organismo di Vigilanza raccoglie ed archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi. L'OdV potrà prevedere sessioni di formazione anche online, tramite materiale distribuito via e-mail ai vari dipendenti.

1. Comunicazione

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, la Società darà piena pubblicità al presente Modello affinché tutto il personale sia pienamente a conoscenza di quanto ivi contenuto.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida.

In particolare, la comunicazione, per essere efficace, deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata e accessibile.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di

comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale, ovvero affissione di un estratto sulla bacheca aziendale.

2. Adozione del modello e criteri di aggiornamento ed adeguamento del modello

2.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica annualmente, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto di altre strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta analizzati nonché, con riferimento all'esecuzione di eventuali operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

Nel caso in cui la Società decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza, oltre che al Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e delle ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli, dando il meno intralcio possibile all'attività di impresa.

2.2 Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito all'aggiornamento del Modello ed al suo adeguamento, in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- esito delle verifiche.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'A.U. circa l'esito dell'attività intrapresa a seguito dell'avvenuto aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, i propri compiti e poteri di impulso in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, infatti, il medesimo organo formula osservazioni e proposte attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo. Tale indicazioni potranno essere indirizzate anche alle funzioni aziendali a ciò preposte e, nei casi di maggior rilevanza, portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'A.U., o del Procuratore Speciale, la decisione in ordine ad aggiornamenti e/o ad adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, ovvero modifiche alla struttura societaria;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante decisione del Consiglio di Amministrazione.

Parte speciale

Introduzione alla parte speciale

La presente Parte Speciale si compone di quindici sezioni, ciascuna dedicata ad una categoria di reati presupposto, rilevanti pertanto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La Parte Speciale del Modello definisce i principi generali e speciali di comportamento (Protocolli) ed i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo (Procedure) che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività, nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto. Nelle singole Parti Speciali, inoltre, saranno richiamate apposite procedure che, per garantire una maggiore schematizzazione e quindi comprensione del MOG, vengono allegate in calce al presente documento.

La Parte Speciale del Modello è suddivisa in diverse sezioni in rapporto alle tipologie di Reati Presupposto, alcuni dei quali stati considerati rilevanti per la Società.

In particolare, alla luce del contesto socio economico in cui opera la Società, della sua storia e della tipologia delle attività svolte, la stessa ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto ⁵:

- **Parte Speciale A** - Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto) – fattispecie di reato da ritenersi astrattamente rilevante⁶;
- **Parte Speciale B** - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 24 e 24 *bis* del Decreto) e Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 *novies* del Decreto)⁷;
- **Parte Speciale C** - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto) – fattispecie di reato da ritenersi astrattamente rilevante;
- **Parte Speciale D** - Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25 *bis* del Decreto) – fattispecie di reato la cui configurabilità è da ritenersi, anche in astratto, di difficile verifica;
- **Parte Speciale E** - Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis 1* del Decreto) – fattispecie di reato da ritenersi astrattamente rilevante;

⁵ L'ordine assegnato all'elencazione segue la cronologia, nonché l'ordine sistematico, utilizzati dal D.Lgs. 231/2001.

⁶ Si è ritenuto opportuno trattare in modo congiunto le due categorie di reato in quanto entrambe riguardano la commissione di illeciti a danno della P.A. nel senso più ampio inteso.

⁷ Si è ritenuto opportuno trattare in modo congiunto le due categorie di reato in quanto entrambe riguardano la commissione di illeciti perpetrabile principalmente tramite un uso distorto e/o illecito delle "risorse informatiche".

- **Parte Speciale F** - Reati Societari (art. 25 *ter* del Decreto) e Reati di Ricettazione e riciclaggio nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto)⁸ – fattispecie di reato da ritenersi astrattamente rilevante;
- **Parte Speciale G** - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto) – fattispecie di reato la cui configurabilità è da ritenersi, anche in astratto, di difficile verificaione;
- **Parte Speciale H** - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater1* del Decreto) – fattispecie di reato la cui configurabilità è da ritenersi, anche in astratto, di difficile verificaione;
- **Parte Speciale I** - Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies* del Decreto – fattispecie di reato la cui configurabilità è da ritenersi, anche in astratto, di difficile verificaione;
- **Parte Speciale J** - Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto) – fattispecie di reato la cui configurabilità è da ritenersi non possibile;
- **Parte Speciale K** - Reati transnazionali (introdotti dalla Legge n- 146 del 16.03.2006) – fattispecie di reato la cui configurabilità è da ritenersi, anche in astratto, di difficile verificaione;
- **Parte Speciale L** - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto) – fattispecie di reato da ritenersi astrattamente rilevante;
- **Parte Speciale M** - Reati contro l'Ambiente (art. 25 *undecies* del Decreto);
- **Parte Speciale N** - delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto – introdotto con il D.Lgs 109/2012).
- **Parte speciale O - Razzismo e Xenofobia (art. 25 *terdecies* del Decreto)**

Per le categorie di reato, che non sono state reputate rilevanti in relazione all'attuale operatività della Società, la relativa sezione riporta esclusivamente informazioni circa i criteri di configurabilità delle rispettive fattispecie.

Ciascuna sezione della Parte Speciale: **a)** individua preliminarmente le cosiddette aree di attività “sensibili”, vale a dire quelle aree, ovvero funzioni aziendali, nell'ambito delle quali vengono svolte le attività per cui è astrattamente possibile la commissione di uno dei Reato Presupposto esaminati, quindi **b)** indica i principi generali di comportamento che devono informare l'attività dei Destinatari

del Modello che operano nell'ambito delle suddette aree sensibili e **c)** indica principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione della Società.

I principi di controllo applicabili alle attività sensibili preventivamente individuate, sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria e, comunque, le *best practice* internazionali di categoria.

⁸ Si è ritenuto opportuno trattare in modo congiunto le due categorie di reati in quanto entrambe riguardano la commissione di illeciti perpetrabile principalmente tramite un uso distorto e/o illecito dei capitali sociali e delle risorse finanziarie.

Il sistema dei controlli interno è espresso dai principi di controllo di “**tracciabilità**” e “**segregazione**” (quest’ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni) formalizzati nelle “**norme**”.

Pertanto, i principi di controllo, il cui rispetto risulta necessario ai sensi del presente Modello ai fini della prevenzione di qualsiasi fattispecie di reato sono:

- **segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- **norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi:** qualora il A.U. decidesse di conferire deleghe di funzioni dovranno esistere regole formalizzate per l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi;
- **tracciabilità:** il soggetto che firma le comunicazioni scritte alla pubblica amministrazione deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Tutti i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare, ai fini della corretta applicazione del Modello, quanto di seguito indicato.

Tali misure rispecchiano i risultati del processo di *risk assessment* svolto dalla Società che dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico, anche su impulso e suggerimento dei Destinatari medesimi, in particolare in caso di mutamento dell’assetto societario.

È opportuno precisare che la Società si è dotata dei sistemi di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 i cui protocolli si integrano con quelli previsti nel presente Modello e devono quivi intendersi richiamati.

L’Azienda ha scelto di adottare la certificazione Etica SA8000 - Responsabilità Sociale d’Impresa.

La Società si è dotata di certificazione Alimentare ISO 22000 che rappresenta uno standard internazionale fondamentale per i sistemi di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare e permette all’Aziende coinvolte nella filiera di identificare i rischi cui sono esposte, di gestirli in modo efficace e di fornire garanzie nel rispetto della conformità legislativa; si propone, quindi, di armonizzare su un livello globale le esigenze di un’organizzazione aziendale finalizzata alla sicurezza alimentare.

La Società si è dotata, inoltre, della certificazione ISO 22005 (che recepisce le norme italiane UNI 10939:01, relativa al “Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari”, e UNI 11020:02 relativa “sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari”).

PARTE SPECIALE “A”

* * *

Reati Contro la Pubblica Amministrazione

(Art. 24 e 25 del Decreto)

Nonché Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(Art. 25 decies del Decreto)

* * *

Introduzione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si procede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati presupposto in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto⁹, nonché indicati all’art. 25 *decies* del Decreto, e suddivisi tra reati potenzialmente realizzabili e reati la cui commissione, per quanto non si possa escludere, è stata ritenuta remota in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente prevenuta attraverso il rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società.

Si è ritenuto opportuno trattare congiuntamente le due categorie di reato presupposto in quanto entrambe le fattispecie di reato afferiscono a reati contro l’amministrazione, seppur i secondi contro l’amministrazione della giustizia (codice penale, libro secondo, dei delitti in particolare, titolo III, Dei delitti contro l’Amministrazione della giustizia).

⁹ Si segnala la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265.

In particolare, sul versante della prevenzione il provvedimento:

- conferisce deleghe al Governo in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a sentenze definitive di condanna;

- interviene sul collocamento fuori ruolo dei magistrati.

Sul versante repressivo si prevedono alcune modifiche al codice penale:

- aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato;
- ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;

- distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria;

- punisce la **corruzione tra privati** con la reclusione da uno a tre anni;

- introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.

Con tale legge, per quel che particolarmente interessa, al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «*induzione indebita a dare o promettere utilità*»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»; b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) **per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote**».

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla astratta configurabilità dei predetti reati, sono state realizzate con l'ausilio di soggetti aziendali posti ai vertici di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate all'interno della Società aree di rischio nell'ambito delle quali sono state identificate quelle attività sensibili da cui può scaturire la commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché all'art. 25 *decies*.

Il processo di individuazione di dette attività è servito a valutare i profili potenziali di rischio di reato in relazione ai rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione (ivi inclusi i rapporti con l'amministrazione della giustizia).

Si osserva che ai fini del Modello appartengono alla Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio" ai sensi degli artt. 357 e 358 del Codice Penale.

Per **funzione pubblica** si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere autorizzativo e del potere certificativo. Colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" è qualificato, ai sensi dell'art. 357 c.p., quale "pubblico ufficiale".

Per **pubblico servizio** si intende, invece, l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, etc. Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" è qualificato, ai sensi dell'art. 358 c.p., quale "persona incaricata di un pubblico servizio".

1. Le fattispecie di reato presupposto

Le fattispecie di reato, tra quelle indicate agli artt. 24 e 25 del Decreto, che possono interessare potenzialmente la Società sono le seguenti:

Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La norma è finalizzata ad evitare che vengano poste in essere delle frodi successivamente alla concessione di erogazioni pubbliche legate al raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

La condotta tipica consiste nel non utilizzare, distraendole anche solo parzialmente, le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico, nonché utilizzarle per fini

diversi, non rilevando che l'attività programmata si sia comunque svolta. Il reato si consuma nel momento in cui al denaro ricevuto viene conferita una destinazione diversa da quella per la quale era stato erogato, ovvero non viene utilizzato nei tempi e modi previsti dalle condizioni di erogazione.

Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non avere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari ad € 3.999,96, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La norma penale in esame è finalizzata ad evitare che vengano poste in essere delle frodi legate alla concessione di erogazioni pubbliche con conseguente danno per le risorse pubbliche destinate a perseguire scopi di interesse generale.

La violazione dell'articolo di cui sopra è in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), di cui si dirà appresso, nel senso che la stessa si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale ultima fattispecie di reato. La condotta è costituita dall'utilizzo o dalla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero dall'omissione di informazioni dovute, mediante i quali si ottengano indebitamente, erogazioni da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Il reato si consuma nel momento in cui si ottiene l'erogazione.

Art. 640 Truffa (co. 1, n. 1, aggravata ai danni dello stato)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

omissis

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) è posta a tutela il patrimonio di tali soggetti pubblici.

Tale reato si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o ad altro ente pubblico, con conseguente danno per lo stesso.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della P.A. (i.e. fornendo alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o supportate da documentazione artefatta al fine di partecipare ed ottenere l'aggiudicazione della gara stessa) ovvero similmente nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.

In particolare, nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'impiego di artifici o raggiri è finalizzato ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari. Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 317 Concussione

*Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*¹⁰

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione¹¹

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.*¹²

Art. 319 bis Circostanze aggravanti

¹⁰ L'articolo che recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni." è stato così sostituito dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

¹¹ L'articolo che recitava: "Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno." è stato così sostituito dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

¹² Le parole: "due o cinque anni." sono state così sostituite dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.*¹³

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque¹⁴ a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità.¹⁵

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*¹⁶

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 320 Corruzione di persona incarica di pubblico servizio

Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,

¹³ Le parole: "tre a otto anni" sono state così sostituite dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

¹⁴ La parola: "quattro" è stata così sostituita dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

¹⁵ Articolo aggiunto dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

¹⁶ Il comma che recitava: "Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato." è stato così sostituito dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

*qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*¹⁷

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.¹⁸

Art. 322 bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.¹⁹

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (²⁰) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche*

¹⁷ Il comma che recitava: "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo." è stato così modificato dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

¹⁸ Il comma che recitava: "La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318." è stato così modificato dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

¹⁹ La rubrica che recitava: "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri." è stata così sostituita dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

²⁰ Le parole: "319-quater, secondo comma," sono state aggiunte dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. ⁽²¹⁾

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Le ipotesi in esame tutelano l'interesse al buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e dell'imparzialità dell'attività giudiziaria.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore e un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione nella quale il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

I reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (che rivesta la qualità di pubblico impiegato nell'ipotesi di cui all'art. 318 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità che non gli compete, o ne accetta la promessa, per compiere un atto del suo ufficio, ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio, ovvero per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

L'art. 319 *bis* c.p. prevede un aggravamento di pena qualora il fatto riguardi il conferimento di pubblici impieghi, l'attribuzione di stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il p.u. i.p.s. appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

L'ipotesi di cui all'art. 319 *ter* c.p., invece, si realizza nel caso in cui i soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, al fine di danneggiare o favorire una parte in un procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo, nell'interesse o a vantaggio della società, corrompano un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Un aggravamento sanzionatorio è previsto nel caso in cui dalla corruzione derivi una ingiusta condanna.

L'ipotesi di cui all'art. 322 c.p. si configura nel caso in cui, in presenza dei comportamenti di cui sopra, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (che rivesta la qualità di pubblico impiegato nel caso del 318 c.p.) rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli, ovvero qualora sia quest'ultimo a sollecitare la promessa o dazione, ma l'accordo corruttivo non si perfeziona perché il privato non accetta.

I reati di cui sopra, si configurano anche nei confronti dei soggetti che operano in ambito comunitario e di Stati esteri indicati dall'art. 322 *bis* c.p., in quanto assimilati, a seconda dei casi, a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio.

²¹ Le parole: "ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della [L. 3 agosto 2009, n. 116](#)

In conclusione, anche con riferimento a tale tipologia di reati contro la P.A., all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria, commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali ed in particolare:

- a) in relazione alla commissione del delitto di corruzione per un atto d'ufficio, e istigazione alla stessa, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- b) in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o di corruzione in atti giudiziari, nonché istigazione alle stesse, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
- c) in relazione alla commissione dei delitti di concussione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio avente oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o, ancora, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio appartiene quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, nonché nel caso di corruzione in atti giudiziari da cui sia derivata una condanna ingiusta, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei superiori punti b) e c) si applicano come sanzioni interdittive l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno.

La fattispecie di reato, tra quelle indicate dall'art. 25 *decies*²² del Decreto, che possono interessare potenzialmente la Società sono le seguenti:

Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

È prevista la sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente, in relazione a tale fattispecie di reato, fino ad un massimo di 500 quote.

²² Articolo aggiunto dall'articolo 4 della Legge n.116 del 3 Agosto 2009; l'articolo 4 della legge n.116 del 3 agosto 2009, ha previsto quindi l'introduzione dell'art. 25 *decies*, che estende la responsabilità da reato ai delitti di cui all'articolo 377 bis c.p. "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

2. Identificazione delle aree di rischio e delle attività sensibili

2.1 Le aree aziendali sensibili

La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25, nonché in relazione all'art. 25 *decies*, del Decreto ha consentito di individuare, non solo le attività c.d. sensibili in senso stretto, ma anche una serie di “attività strumentali”.

Con **attività sensibili** si intendono quelle attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati Presupposto individuati dal Decreto.

Le **attività strumentali**, invece, si identificano con quelle attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato costituendone la condotta illecita.

Si precisa sin da subito che per le caratteristiche delle attività svolte dalla Società, essa intrattiene particolari rapporti con la Pubblica Amministrazione, avendo concessioni relative alla riscossione dei tributi.

Il rischio di commissione dei Reati Presupposto, trattati nella presente parte speciale, riguarderà, altresì, quelle funzioni e quelle attività che afferiscono ai rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione nella gestione tipica di ogni soggetto produttivo.

Di seguito vengono elencate in macro aree le aree aziendali di rischio prese in considerazione per SCAMAR SRL:

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direttore generale / tecnica**
- **Amministrazione**
- **Acquisti**
- **Area tecnica**

2.2 Le attività sensibili e strumentali.

Tali funzioni aziendali, infatti, sono competenti per quanto attiene a:

➤ **Gestione dei rapporti con PA:**

- Gestione dei rapporti con Enti Territoriali, quali Regioni, Provincie, Città metropolitane e Comuni, al fine del mantenimento delle concessioni di riscossione;
- Gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze e nulla osta connessi all'attività della Società;
- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici con i quali la Società si trovi in una situazione di precontenzioso o di possibile contenzioso;
- Predisposizione ed invio dichiarazioni ad Enti pubblici anche per quanto attiene il pagamento di imposte e contributi (es. adempimenti fiscali ed amministrativi cui l'azienda è tenuta per legge);
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di servizi, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di

beni ed attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive;

- Adempimenti nei confronti di Enti previdenziali e assistenziali, Centri per l'impiego, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Sindacati, etc;
- Gestione dei rapporti con l'A.G., con i consulenti tecnici e con gli ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, tributari, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

➤ **Gestione dei rapporti con la PA, anche in occasione di visite e verifiche ispettive:**

- Rapporti con le Amministrazioni, ovvero enti pubblici ed anche società pubbliche (es., Enti Pubblici territoriali, Società partecipate dalla P.A.) Committenti, e gestione dei relativi rapporti con le medesime amministrazioni coinvolte;
- Gestione dei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, (es. INPS, INAIL, Casse Edili, FASI, Fondi Previdenza Complementare), i Centri per l'impiego, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e i Sindacati;
- Gestione dei rapporti con la P.A., con i suoi consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito di contenzioso (civile, penale, amministrativo e tributario);
- Gestione dei Rapporti con la PA per lo sviluppo di Nuovi Mercati / reperimento di nuova clientela;
- Gestione dei rapporti con gli organi competenti/funzionari pubblici in caso verifiche ed ispezioni (es. ispezioni da parte dell'amministrazione finanziaria, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Autorità di Pubblica Sicurezza in genere, verifica del rispetto delle condizioni richieste dalla legge per assunzioni categorie protette).

➤ **Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività:**

- Gestione transazione e conciliazioni con le Autorità Pubbliche di riferimento;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (selezione consulenti legali e certificazione servizi);
- Gestione delle procedure di notifica.

➤ **Ciclo passivo:**

- Selezione dei Consulenti tecnici;
- Selezione dei consulenti ed intermediari per incarichi professionali riguardo la Gestione Risorse Umane;
- Selezione, negoziazione e stipula di contratti con fornitori/subappaltatori;
- Ricezione beni/Certificazioni dei servizi;
- Ricezione beni/Certificazione servizio (relativamente a prestazioni professionali di consulenti fiscali / amministrativi / legali);

➤ **Ciclo attivo:**

- Gestione dei rapporti con la P.A. per la richiesta di informazioni e autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta (attività di predisposizione della documentazione richiesta in sede di pre-qualifica rispetto alla gara);

- Predisposizione della documentazione per la pre-qualifica e successiva partecipazione alla gara;
 - Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
 - Rendicontazione servizi;
 - Iscrizione delle inesigibilità.
-
- **Selezione ed assunzione del personale.**
 - **Gestione cassa.**
 - **Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie.**
 - **Gestione omaggi e liberalità.**
 - **Gestione delle sponsorizzazioni.**

3. Destinatari

Oltre alle aree aziendali sopra riportate si rileva che la definizione di Destinatari è quella fornita nella parte generale del presente Modello e, pertanto, la presente parte speciale, ed i principi e le procedure ivi indicate, dovranno intendersi estese anche a tutti i soggetti aziendali terzi, e partner in genere.

4. Protocolli comportamentali e procedure di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nei paragrafi successivi, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articoli 24 e 25, nonché 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili e le procedure di prevenzione indicate.

4.1 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati sopra e nella Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle aree di attività sensibili e delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo 2 (2.1 e 2.2), al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui al presente paragrafo, dei principi specifici e dei criteri per la definizione dei protocolli di prevenzione di cui al paragrafo successivo, i principi individuati nel Codice Etico della Società nella parte dedicata ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, che qui si intendono integralmente richiamati.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione all'OdV da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali, ed in generale da parte di tutti i Destinatari.

In generale, **è fatto espresso divieto** a tutti i Destinatari del Modello di:

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, **in mancanza di apposita delega**, conferita, limitatamente ed esclusivamente al momento per l'incarico specifico, dalla Società medesima in forma scritta;
- utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni;
- offrire denaro, o altra utilità, a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o ancora organi o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, inclusi i familiari degli stessi, al fine di influenzarne la loro discrezionalità, l'indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni, o loro familiari, che operino in diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro, o altra utilità, a un Pubblico funzionario dell'Autorità Giudiziaria, o suoi familiari, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi ad Autorità Pubbliche che effettuino accertamenti e ispezioni, ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria;
- ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari, loro familiari, ovvero enti e autorità pubbliche, ovvero a società ricollegabili all'area pubblica;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. per rilascio di concessioni o autorizzazioni, erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati);
- destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati eventualmente concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi dal porsi in qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi e, nel caso in cui ciò avvenga, devono fornire immediata e tempestiva comunicazione scritta al superiore gerarchico, al Consiglio di Amministrazione e all'OdV.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse e/o del vantaggio della Società può giustificare una condotta illecita.

4.2 Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione e controllo dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo 2.2 è in linea di massima individuato un Responsabile Interno del procedimento per l'attuazione di dette operazioni.

Salvo diversa indicazione, il Responsabile Interno del procedimento si identifica con il Responsabile della Funzione/Direzione competente per la gestione dell'operazione considerata.

Quando vi sono più Direzioni coinvolte nella gestione della medesima operazione il Responsabile Interno del procedimento si identifica con il responsabile della Direzione che intrattiene in modo più diretto e costante rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile Interno del procedimento è responsabile dell'operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche e delle procedure aziendali che attengono, in particolare, ai rapporti tra la propria Funzione/Direzione e la Pubblica Amministrazione.

Tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo 2.2 sono regolamentate, tra l'altro, dalle seguenti **procedure di prevenzione e controllo**:

- ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata dall'A.U., coerentemente ai poteri di firma spettanti; in più deve essere documentata, motivata, registrata e correttamente archiviata in modo da poter essere verificata in ogni momento;
- alle ispezioni o alle verifiche amministrative partecipa il responsabile della Funzione/Direzione, o dell'ufficio oggetto di ispezione, e/o i soggetti da quest'ultimo espressamente delegati per iscritto, unitamente ad altro dipendente della medesima Direzione interessata;
- il Responsabile della Funzione/Direzione, o dell'ufficio oggetto di verifica o ispezione, informa l'A.U. (oltre che, in casi di particolare rilevanza per quel che attiene alle violazioni del MOG, l'OdV) dell'inizio del procedimento di ispezione. Lo stesso soggetto provvede a trasmettere copia dei verbali di ispezione oltre che del verbale di conclusione del procedimento.

In caso di addebiti eventualmente mossi alla Società il medesimo Responsabile di Funzione/Direzione informa prontamente i citati organi (Consiglio di Amministrazione) di quanto rilevato in sede di ispezione inoltrando idoneo report.

Nel caso in cui non venga mossa alcuna contestazione e/o rilievo alla Società i Responsabili formalizzano *report* interno, **con cadenza almeno annuale**, da inviare alla Direzione competente, oltre che all'A.U. ed all'OdV, relativo alle ispezioni verificatesi;

- in caso di incontri con la P.A. per la firma di nuovi contratti, ovvero in caso di gare di appalto, ovvero di procedure aperte/ristrette/negoziato, ovvero ancora in caso di affidamenti diretti da parte della P.A., deve partecipare un responsabile aziendale appositamente ed espressamente delegato per iscritto, unitamente ad altro dipendente della Direzione interessata;
- il Responsabile che ha partecipato agli incontri con la P.A. ha l'obbligo di redigere apposito report scritto da inoltrare al Direttore Generale e all'A.U. onde riferire in merito al contenuto della riunione, dei temi trattati, delle decisioni eventualmente prese e degli eventuali step necessari per proseguire con l'operazione;
- tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione devono essere gestite e sottoscritte solo da coloro che sono dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società;
- è vietato disporre il pagamento in contanti, di qualsivoglia natura, oltre la soglia consentita dalla legislazione vigente; "La Società si pone come obiettivo finale l'eliminazione dei pagamenti in

contanti anche di piccoli importi, salvo gravi necessità e urgenze cui non si possa far fronte altrimenti.

A tal fine, Scamar ha attivato nel corso dell'esercizio relativo all'anno 2018 un processo di diffusione di carte prepagate presso i diversi responsabili di spesa.

Inoltre, nonostante il limite legislativamente previsto dalla normativa attuale per i pagamenti in contanti sia di euro 3.000,00, la Società dispone che al suo interno tale limite venga – sin dall'esercizio sopra menzionato – abbassato a euro 1.000,00. In considerazione dei processi in atto di implementazione della trasparenza, si prevede che dal giorno 1 gennaio 2019 tale limite verrà ulteriormente abbassato ad euro 500,00 per singolo acquisto ed in ogni caso non potrà superare i complessivi euro 6.000,00 annuali.

Rimane inteso che ogni spesa effettuata in contanti dovrà essere dettagliatamente giustificata e potrà avvenire solo a seguito di interlocuzione tra l'ufficio acquisti responsabile e l'ufficio contabile sociale”.

- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre consentito solo alle persone autorizzate, all'A.U., ai Sindaci ed all'Organismo di Vigilanza. L'accesso alla documentazione deve, comunque, essere tracciato;
- eventuali risorse finanziarie ottenute come contributo o sovvenzione pubblica devono essere destinate esclusivamente allo scopo ed alle finalità per le quali sono state richieste ed ottenute;
- la scelta dei consulenti esterni avviene esclusivamente in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L'incarico è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito, o dei criteri per determinarlo, e del contenuto della prestazione verificando, preventivamente, la congruità delle tariffe rispetto ai prezzi medi di mercato. I contratti prevedono apposite clausole che richiamano le responsabilità derivanti dal D.Lgs. 231/2001 ed il rispetto del presente Modello.

I principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione, descritti *ut supra*, devono essere rispettati in relazione a tutte le attività, o le operazioni, aventi ad oggetto rapporti con qualsiasi organo e/o ente della P.A., ovvero con l'A.G.

Tutte le operazioni legate alle “attività strumentali”, come identificate al paragrafo 2.2, devono essere poste in essere rispettando i seguenti **protocolli specifici e le procedure di prevenzione e controllo:**

- la Funzione/Direzione competente verifica periodicamente la lista dei soggetti muniti di poteri bancari e comunica eventuali modifiche e/o aggiornamenti alle banche presso cui la Società ha aperti i propri conti correnti bancari;
- gli acquisti di servizi sono motivati ed effettuati previo esperimento di una procedura competitiva informale che consenta di selezionare l'offerta migliore, valutata sulla base di criteri oggettivi, imparziali e trasparenti predeterminati. Sono fatte salve le ipotesi di selezione diretta per il caso di necessità di prestazioni di particolare complessità, ovvero i casi di urgenza, sempre previa autorizzazione di adeguato livello gerarchico superiore;
- tutti i clienti e fornitori sono inseriti in apposita anagrafica fornitori che, periodicamente, deve essere aggiornata. I fornitori/clienti vengono valutati non esclusivamente in base a parametri economico-finanziari ma anche in base alle certificazioni possedute;
- i compensi corrisposti ai fornitori di servizi, oltre che ai consulenti, devono essere conformi al servizio richiesto e congrui rispetto ai servizi resi alla Società, in considerazione delle

condizioni di mercato o alle eventuali tariffe professionali vigenti per la categoria di appartenenza;

- la documentazione afferente la prestazione del servizio (i.e. contratti, modulistica, evidenze della prestazione, etc.) viene conservata e archiviata a cura della Direzione competente;
- la Società vieta espressamente di promettere o offrire ai pubblici ufficiali, ovvero incaricati di pubblico servizio (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi (non superiori al limite fiscalmente deducibili, ex art. 108, comma 2, del T.U.I.R) salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, pagamento di quote di iscrizioni a circoli, etc.);
- le liberalità di carattere benefico o culturale devono rientrare nei limiti previsti dalle norme vigenti e nel pieno rispetto delle stesse, oltre che in linea con i Principi enunciati dal Codice Etico e dal Modello medesimo;
- è fatto divieto di promettere o concedere ai soggetti esercenti una pubblica funzione (o a loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali (o di qualsiasi altro genere) privi di una giustificazione, che quindi siano posti in essere solo per avvantaggiarli a titolo personale;
- la richiesta di nuove assunzioni, deve essere motivata ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione unitamente al Direttore Generale, dopo aver acquisito il parere della Funzione/Direzione interessata;
- nel processo di assunzione del personale sono individuati criteri oggettivi per la valutazione dei candidati (ad es. voto di laurea, *master*, precedenti esperienze professionali, conoscenza delle lingue straniere, ecc.) che rispondono ad esigenze di trasparenza nel processo di selezione del candidato;
- è fatto divieto di favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da pubblici ufficiali come condizione per lo svolgimento successivo delle attività di cui sono incaricati (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza);
- le proposte di impiego di risorse finanziarie per sponsorizzazioni devono essere documentate dalla Funzione/Direzione proponente, la quale deve indicare espressamente i destinatari, le ragioni e l'importo concesso.

Le Funzioni/Direzioni interessate, l'A.U., il Direttore Generale, i singoli dipendenti, oltre che l'OdV propongono, ove ne emerga la necessità, le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

5. Flussi informativi in favore dell'OdV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

Come visto, devono essere formalizzati, da parte del Responsabile Interno, adeguati *reports* periodici, **con cadenza almeno annuale** (salvo il verificarsi di eventi straordinari) indirizzati

all'A.U. e all'OdV, che documentino le attività rilevanti poste in essere nell'ambito della gestione delle relazioni con le Pubbliche Autorità (es. eventuali addebiti mossi dalla P.A.)

L'OdV potrà richiedere alle Direzioni competenti, anche a campione, la documentazione di supporto relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito delle "attività sensibili e strumentali".

PARTE SPECIALE “B”

* * *

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(Art. 24 e 24 bis del Decreto)

Nonché Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(Art. 25 novies del Decreto).

* * *

Introduzione

L'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 ha introdotto l'obbligo per gli Enti di definire precise norme comportamentali, e direttive di controllo, nei processi di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali, al fine di prevenire la possibile commissione di delitti informatici, nonché un illecito trattamento dei dati in possesso della Società.

Deve evidenziarsi, inoltre, che il Legislatore, con la novella del 2000, intervenendo in materia di tutela del software (art. 171 bis, L.633/1991) ha modificato il profilo soggettivo del delitto in esame, sostituendo il fine di lucro con il mero fine di profitto.

In buona sostanza, oggi non sono sanzionati solo i comportamenti finalizzati ad ottenere dalla illecita duplicazione di software un guadagno di tipo prettamente economico, bensì anche l'ipotesi della duplicazione di un software finalizzata a risparmiare il costo del programma originale e della relativa licenza d'uso.

Per tale ragione, tutte le aziende che usano a scopi lavorativi dei programmi non originali, come detto, anche al solo fine di risparmiare il costo del software originale, saranno passibili di responsabilità ex art. 25 novies del decreto 231/01.

All'interno di SCAMAR Srl, le aree conseguentemente a rischio di commissione dei reati presupposto *de quibus* sono quelle al cui interno vengono installati, utilizzati e resi disponibili *software* di gestione delle attività lavorative e delle attività amministrative.

L'Area wi-fi è dotata di apposito sistema di credenziali.

La Società si è dotata del gestionale ERP (*Enterprise Resources Planning*) PROFIS SQL. Il sistema informatico interno, inoltre, ha in dotazione l'*hardware*, Server Fujitsu Windows Based.

Gli specifici presidi aziendali che regolano l'operatività e gli adempimenti in ambito informatico, dunque, devono essere sempre osservati da tutti i destinatari.

1. Le fattispecie di reato presupposto

La mappatura delle attività e delle funzioni aziendali a rischio, in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 24 bis del Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività e di funzioni astrattamente idonee a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto.

In particolare è emerso che SCAMAR SRL, in concreto, potrebbe incorrere nella violazione di cui ai seguenti articoli previsti dal Decreto all'art. 24 bis:

(Falsità in) Documenti informatici - Art. 491 bis c.p.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici o le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Art. 615 ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.

(...)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - Art. 615 quater c.p.

Chiunque al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 €.

(...)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – Art. 615 quinquies c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - Art. 617 quater c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

(...)

È ragionevole escludere, relativamente alle altre fattispecie penalmente rilevanti prese in considerazione dal Decreto come reati presupposto *ex art. 24 bis*, il pericolo di commissione di tali illeciti da parte della Società.

I reati presupposto di cui all'art. 25 *novies* del Decreto sono:

Art. 171.

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

(a *bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[...]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

Art. 171 bis.

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 Ter.

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni

abusivo di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche

stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

((b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale));

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171octies.

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

2.1 Le aree di rischio

Di seguito si indicano, raggruppate in macroaree, le Funzioni/Direzioni aziendali, responsabili per la Società, di eseguire e monitorare le attività "sensibili":

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direzione generale / tecnica**
- **Area tecnica**
- **Acquisti**
- **Amministrazione**

Al sistema informatico aziendale si accede mediante *password* personalizzate, nonché l'utilizzo di sistemi firewall ed antivirus, che devono essere sempre aggiornati ed idonei, unitamente al sistema gestionale, limitano i rischi potenziali cui potrebbe incorrere la Società in conseguenza dell'eventuale commissione dei reati informatici, presi in esame nella presente parte speciale, da parte dei propri dipendenti.

2.2 Le attività sensibili

Per quanto attiene all'identificazione delle attività sensibili sono state individuate, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le seguenti aree di attività "sensibili":

- 1) Gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, account e profili);
- 2) Attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni;
- 3) Gestione e manutenzione *hardware*;
- 4) Gestione e manutenzione *software*;
- 5) Gestione degli accessi fisici ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture IT;
- 6) Attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici;
- 7) Attività di trasmissione di dati e informazioni alle pubbliche autorità.

3. Principi generali di comportamento

Tutto il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività svolte quotidianamente secondo il mandato ricevuto dalla Società stessa, è tenuto a:

- osservare le modalità espone nella presente parte speciale, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico adottato dalla Società;
- improntare ai principi di correttezza, trasparenza, accuratezza e completezza la gestione delle attività relative all'utilizzo dei sistemi informativi.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico, è fatto divieto di porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi esterni alla Società, miranti all'accesso abusivo ai sistemi informativi aziendali con l'obiettivo di:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
- danneggiare e/o distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi.

È fatto, comunque, divieto di:

- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione e/o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale deputato alla gestione dei Sistemi Informativi della Società;

- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (di un Software gestionale, Antivirus, etc.);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato ed incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi protetti cui è stato autorizzato l'accesso;
- detenere e/o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nella rete aziendale e nei relativi programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

È fatto assoluto divieto di effettuare, in modo abusivo, qualsivoglia tipo di download di programmi, applicazioni, files audio/video, ovvero di qualsiasi tipo di file coperto da copyright.

I soggetti chiamati ad amministrare il sistema, anche se esterni alla Società e disgiuntamente tra loro, provvedono alla custodia dei codici identificativi personali ai fini dell'attività di trattamento dei dati personali svolta nelle sedi della suddetta Società. Il Responsabile IT deve attivarsi al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la correttezza delle abilitazioni utente;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione di eventuali accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento dei dati.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite;
- le credenziali utente sono oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali ad es. *server room*) alle persone non munite di idonea autorizzazione, sia essa temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa e mai in contrasto con le singole norme di legge;
- devono avvenire nel massimo rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico e nel presente Modello le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:
 - networking;
 - gestione applicativi;
 - gestione sistemi hardware.

4. Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nella presente parte speciale, i Destinatari della presente sezione del Modello, oltre a dover rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati e riferibili alle attività sensibili, nonché le procedure di prevenzione indicate.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.

Il processo di gestione dei sistemi informativi è strutturato nelle principali seguenti fasi:

- manutenzione costante del sistema hardware e software (con relativa mappatura dei software ed hardware presenti in azienda);
- manutenzione e sviluppo del sistema informativo;
- gestione della sicurezza fisica e logica del sistema informativo;
- selezione, gestione e coordinamento dei fornitori di soluzioni tecnologico – informatiche;
- gestione degli acquisti di beni e servizi necessari per lo sviluppo, l'implementazione e il mantenimento del sistema informatico;
- assistenza e supporto ai dipendenti e comunque ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili poste in essere per conto della Società.

Il sistema di controllo, volto a prevenire i comportamenti illeciti previsti nella presente Parte Speciale, si basa sugli elementi di seguito elencati:

- nomina del responsabile di funzione che, salvo diversa indicazione corrisponde con la figura del Responsabile IT;
- autorizzazione da parte del Responsabile di Funzione all'attivazione e/o alla modifica dei profili utente;
- verifica costante della adeguatezza dei meccanismi di sicurezza logica e fisica, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - utilizzo di account e password su ogni postazione informatica presente in Azienda;
 - accessi profilati a tutte le cartelle di rete ritenute sensibili;
 - protezione contro potenziali attacchi esterni di tutti i server e le *workstations* della Società (postazioni fisse e portatili), attraverso l'utilizzo, ed il costante aggiornamento, di idoneo firewall e software antivirus;
 - *back-up* remoto dei dati in modo da assicurare continuità aziendale (disaster recovery);
 - salvataggio periodico dei dati ed archiviazione in appositi database informatici della Società;
 - accesso alle infrastrutture IT (cablaggi di rete, etc.) consentito al solo personale autorizzato con tracciabilità degli accessi;
 - accesso a funzioni/applicazioni telematiche sensibili di enti pubblici o privati consentito solo a personale preventivamente autorizzato (tramite user-id e password).

Tutta la documentazione, inoltre, deve essere correttamente archiviata in formato digitale.

5. Flussi informativi verso l'OdV

Le Direzioni/Funzioni Aziendali coinvolte nell'ambito del processo garantiscono, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del singolo processo monitorato, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento critico cui sono legati i rischio-reato.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dalla e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@scamarsrl.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “C”

* * *

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del Decreto)

* * *

1. Le fattispecie di reato presupposto

Associazione per delinquere – Art. 416 c.p.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso – Art. 416 bis c.p.

Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso – Art. 416ter c.p.

La pena stabilita dal primo comma si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione - Art. 630 c.p.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n.309

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co.2, lett. a), n.5) del codice di procedura penale).

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

2.1 Le aree sensibili:

- **Amministratori Unico**
- **Direzione Generale / Tecnica**
- **Acquisti**
- **Area tecnica**
- **Amministrazione**

2.2 Le attività sensibili

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di Criminalità Organizzata, raggruppate per macro - categorie:

- *Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali, coordinamento delle loro attività e Ricezione/Certificazione servizio.*
- **Ciclo Passivo:**
 - Selezione dei Consulenti tecnici amministrativi e fiscali;
 - Selezione dei Progettisti Esterni;
 - Selezione dei consulenti e intermediari per incarichi professionali riguardo la Gestione Risorse Umane;
 - Selezione, negoziazione e stipula di contratti con fornitori/subappaltatori;
 - Consuntivazione Lavori Passivo;
 - Ricezione beni/Certificazione servizio (relativamente a prestazioni professionali di consulenti fiscali / amministrativi);
 - Acquisto Immobili
- **Ciclo Attivo:**
 - Vendita Immobili;
 - Gestione Vendita Cespiti.
- **Selezione ed assunzione del personale.**
- **Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie.**

- Partecipazione a partnership (joint ventures, Consorzi, ATI) – Selezione dei partner d'affari.

3. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione.

Pare utile evidenziare come, l'adesione delle imprese associate a Confindustria al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell'Interno, e alle s.m.i., comporti il recepimento di misure funzionali ad adeguare alla disciplina del decreto gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno.

L'Impresa ha ottenuto il rating di legalità.

Per quanto riguarda tutte le attività sensibili sopra elencate, si richiamano i principi generali di controllo attinenti la **segregazione delle attività, poteri di firma e poteri autorizzativi e tracciabilità**.

Il Modello, in relazione all'attività ritenuta sensibile ai sensi dell'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, prevede, inoltre, i principi di controllo specifici di seguito indicati:

- È fatto divieto di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con persone delle quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità;
- Il processo di identificazione del fornitore e la conseguente gestione del rapporto deve prevedere almeno che:
 - al momento dell'attivazione di una qualsiasi relazione di business, il personale della Società deve immediatamente provvedere all'identificazione della controparte;
 - la predisposizione dei contratti con la controparte si basi su standard contrattuali predefiniti e l'autorizzazione rispetti i poteri di firma previsti dal sistema di deleghe aziendali;
 - siano previste le principali attività per le singole funzioni coinvolte nel processo di validazione e controllo dei ricevimenti e dei dati contabili che alimentano il processo;
 - nei contratti di importo rilevante (oltre la somma di € 50.000,00) che regolano i rapporti con i fornitori (e/o consulenti) sia valutata l'opportunità di prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello; in tal senso la Società valuta la qualificazione etica delle imprese ponendo quali parametri, ad esempio: il possesso del rating di legalità; l'iscrizione nelle *white list* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno (v. sopra). SCAMAR, inoltre, a parità di condizioni, privilegia i fornitori che siano in possesso di un codice etico e di un MOG.
- Nel caso di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di controversie legali, indagini, inquisitorie e reclami, è fatto obbligo di cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere. **Si precisa che la Società esternalizza, mediante la formalizzazione di un incarico, la gestione del contenzioso giudiziale a legali esterni, che in qualità di destinatari dei presenti principi di comportamento, sono tenuti ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto.**

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), si richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili, che costituiscono parte integrante del Modello.

Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

4. Flussi informativi verso l'O.d.V.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento critico cui sono legati i rischio-reato.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dalla e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@scamarsrl.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “D”

* * *

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

(art. 25 bis del Decreto)

* * *

1. Le fattispecie di reato presupposto

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate – art. 453 c.p.

La norma punisce chiunque:

- contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La norma in esame sanziona i comportamenti idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo le seguenti modalità di condotta:

- contraffazione (ossia produzione di monete da parte di soggetti non autorizzati, in modo da ingannare il pubblico);
- alterazione (ossia modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, col fine di creare l'apparenza di un valore superiore);
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione (l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete contraffatte altrove, la detenzione consiste nel disporre della moneta contraffatta o alterata, la spendita e messa in circolazione consistono nell'uso o comunque nella messa in circolazione della moneta);
- acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione (l'acquisto consiste nella compravendita di monete falsificate mentre la ricezione consiste nell'esser destinatario delle monete falsificate per effetto di un trasferimento diverso dalla compravendita).

Alterazione di monete – art. 454 c.p.

La norma in esame punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – art. 455 c.p.

L'art. 455 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p.

La norma sanziona chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in considerazione del particolare requisito soggettivo che sorregge il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati – art. 459 c.p.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – art. 460 c.p.

L'art. 460 c.p. sanziona chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale).

La fattispecie si realizza quando chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 c.p.

La norma punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. Le norme in esame mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con i valori di bollo.

In particolar modo, l'art. 459 incrimina i comportamenti di cui agli articoli 453, 455, 457 c.p. (ossia contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione) commessi su valori di bollo, ossia, come specificato al secondo comma,

carta bollata, marche da bollo e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

L'art. 464, invece, sanziona il semplice uso dei valori citati da parte di chi non sia concorso nella loro contraffazione o alterazione, con la consapevolezza, sin dal momento della ricezione, della loro falsità. Consapevolezza che, invece, è nel secondo comma dell'art. 464, richiesta solo in relazione all'uso, posto che, ai fini dell'integrazione del reato di cui al comma 2, è necessario che i valori falsi siano stati ricevuti in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473 c.p.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(articolo così sostituito dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – art. 474 c.p.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(articolo così sostituito dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009)

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di Falsità contro la fede pubblica, raggruppate per macro - categorie:

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

Sede legale: Via Basilio Sposato, 35 – 88046 Lamezia Terme (CZ)

Telefono 0968-434659 - Fax 0968-1940418 – E-mail: info@scamarsrl.it – Pec: scamarsrl@pec.it

Sede secondaria: Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro

www.scamarsrl.it - P. Iva: 02459910796 – Iscr. C.C.I.A.A. CZ n° 165877

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direzione Generale / Tecnica**
- **Acquisti**

Le attività ritenute sensibili sono date da:

- *Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie.*

3 Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione.

Per quanto riguarda tutte le attività sensibili sopra elencate, si richiamano i principi generali di controllo attinenti la **segregazione delle attività, norme/circolari, poteri di firma e poteri autorizzativi e tracciabilità.**

Il Modello, in relazione all'attività ritenuta sensibile ai sensi dell'art. 25 bis del d.lgs. 231/2001, prevede, inoltre, i principi di controllo specifici di seguito indicati:

- Esistenza di limiti alla disponibilità di denaro contante e valori bollati (**che dovranno essere entro i limiti di legge**);
- Esistenza di verbali/report inviati al superiore gerarchico (e da questi validati) in relazione all'utilizzo eventuale del denaro contante e dei valori bollati, con tracciabilità delle operazioni.

Tutto il personale coinvolto nei processi di gestione delle transazioni finanziarie è tenuto a comportarsi conformemente alle prescrizioni legislative vigenti ed ai principi richiamati nel Codice Etico, astenendosi dall'attuare comportamenti che possano integrare i reati in esame.

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), si richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili, che costituiscono parte integrante del Modello. Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

4. Flussi informativi verso l'O.d.V.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento critico cui sono legati i rischio-reato.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dalla e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@scamarsrl.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “E”

* * *

Reati contro l'industria ed il commercio (Art. 25 bis.1 del Decreto)

* * *

Introduzione

L'art. 25 bis.1, del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto per l'applicazione della normativa *de qua*, i seguenti delitti contro l'industria e il commercio: Turbata libertà dell'industria e del commercio, Illecita concorrenza con minaccia e violenza, Frodi contro le industrie nazionali, Frode nell'esercizio del commercio, Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, Fabbicazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'articolo è stato inserito dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, co. 7, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” (cd. Legge Sviluppo-Energia), pubblicata sulla G.U. 176 del 31 luglio 2009 - Suppl. Ord. n. 136 - in vigore dal 15 agosto 2009. La precedente formulazione non conteneva il riferimento agli strumenti ovvero ai segni di riconoscimento.

1. Le fattispecie di reato presupposto

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai reati di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività astrattamente idonee a dar luogo alla commissione dei reati presupposto.

La Società, comunque, adotta rigorose procedure di verifica della qualità dei prodotti, nonché processi produttivi all'avanguardia che sono, già per se stessi, idonei a ridurre il rischio di commissione di reati in commento.

Turbata libertà dell'industria o del commercio- art. 513 c.p.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza – art. 513 bis c.p.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c.p.

La norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c.p

La norma punisce, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516 c.p.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 2 milioni.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Art. 517 c.p.

La norma punisce il comportamento di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - Art. 517 ter c.p.

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., la disposizione in questione punisce la condotta del soggetto che fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i predetti beni.

***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art.517 quater c.p.*²³**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

²³ Articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le aree funzionali e/o direzioni aziendali responsabili, per Scamar S.r.l., di eseguire e monitorare le attività “sensibili” relativamente alle ipotesi di reato sopra evidenziate:

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direzione Generale / tecnica**
- **Responsabile:**
 - RGQ
 - RGA
 - RSA8000
 - RG22000
 - RG22005
- **Responsabile RSA 8000**
- **Responsabile HACCP**
- **Acquisti**
- **Area Tecnica**
- **Amministrazione**
- **Centro Cottura**
- **Magazzino**

Dall’analisi della documentazione societaria non sono emerse particolari criticità nell’ambito della gestione corrente degli adempimenti relativi alle fattispecie penalmente rilevanti prese in considerazione all’interno della presente sezione del Modello.

Per quanto attiene all’identificazione delle attività sensibili, in particolare, sono state individuate ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le seguenti aree di rischio:

- Attività di preparazione cibi;
- Attività di scelta dei prodotti alimentari;
- Partecipazione a partnership (Joint Venture, Consorzi e ATI) - Selezione dei partner d’affari

3. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale del Modello medesimo, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi di delitti contro l’industria e il commercio.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al successivo paragrafo i principi di comportamento individuati nel Codice Etico adottato dalla Società.

Tutto il personale coinvolto nel processo di preparazione, selezione e aggiudicazione di gare d’appalto è tenuto al rispetto delle norme di legge sulla concorrenza leale, riconoscendo l’importanza fondamentale di un mercato competitivo. A tal fine, è fatto divieto alla Società di condurre pratiche (es. creazione di cartelli, spartizione di mercati, accordi condizionati, ecc.) che rappresentino una violazione delle leggi sulla concorrenza.

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), si richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili, che costituiscono parte integrante del Modello. Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

La Società si è dotata di certificazione Alimentare ISO 22000 che rappresenta uno standard internazionale fondamentale per i sistemi di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare e permette all'Aziende coinvolte nella filiera di identificare i rischi cui sono esposte, di gestirli in modo efficace e di fornire garanzie nel rispetto della conformità legislativa; si propone, quindi, di armonizzare su un livello globale le esigenze di un'organizzazione aziendale finalizzata alla sicurezza alimentare.

La Società si è dotata, inoltre, della certificazione ISO 22005 (che recepisce le norme italiane UNI 10939:01, relativa al "Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari", e UNI 11020:02 relativa "sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari").

Anche il rispetto di tale normativa e dei relativi manuali, pertanto, è da ritenersi requisito essenziale ed imprescindibile a cui non si può derogare in nessun caso.

Il presente MOG, dunque, si affianca alle procedure contenute all'interno dei Manuali ISO sopra richiamati, oltre che a quelli 9001 e 14001 così come adottati dalla Società; così operando sarà garantita ulteriormente la mitigazione dei relativi rischi.

4. Principi specifici e procedure di prevenzione dei rischi

Le operazioni relative alla gestione del ciclo di preparazione e degli acquisti di prodotti sono regolate dalle seguenti procedure di prevenzione e controllo:

- la qualificazione e selezione dei fornitori avviene sulla base di requisiti e criteri predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti con regolare periodicità;
- sono definiti i criteri al fine di prevenire la messa in produzione e vendita di prodotti non conformi alla normativa di settore;
- non possono essere utilizzati prodotti non conformi rispetto alla normativa di settore;
- viene verificata la corrispondenza merceologica con quanto dichiarato nella relativa etichettatura.

5. Flussi informativi in favore dell'OdV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@scamarsrl.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “F”

* * *

Reati Societari (Art. 25 ter del Decreto) e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies del Decreto)

* * *

Introduzione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati negli artt. 25 *ter* (di seguito i “Reati Societari”) e 25 *octies* (reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio²⁴) del Decreto; si sottolinea che, per quanto non si possa escludere *tout court* la possibile commissione dei reati di seguito analizzati è plausibile ritenere gli stessi, in considerazione delle attività svolte in concreto dalla Società, come di remota configurabilità e, in ogni caso, ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate anche nel Codice Etico adottato dalla Società.

Si è ritenuto opportuno trattare in modo congiunto le due categorie di reati in quanto entrambe riguardano la commissione di illeciti perpetrabili principalmente tramite un uso distorto e/o illecito dei capitali sociali e, comunque, di risorse finanziarie.

²⁴ La legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha recato una serie di disposizioni volte ad incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all'evasione fiscale. Tra queste è possibile menzionare il nuovo reato di autoriciclaggio *ex art.* 648 *ter* 1 c.p.

L'introduzione del reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto sanzionati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ha ampliato quindi i profili di responsabilità a carico delle imprese. Dal punto di vista sanzionatorio alle nuove sanzioni penali introdotte dal legislatore a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente, qualora sussista un interesse o vantaggio di quest'ultimo. Dopo aver introdotto il suddetto reato nel Codice penale, il legislatore ha proceduto anche a modificare l'articolo 25 *octies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa “da reato” degli enti.

La norma risulta sintomatica della volontà del legislatore non solo di “sterilizzare” i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo ma, altresì, di contrastare dette condotte svolte per mezzo, o attraverso, la copertura di una persona giuridica. Proprio in questa seconda prospettiva, dunque, va intesa la nuova fattispecie sanzionatoria a carico degli enti. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Le sanzioni in caso di condanna, in conformità con quanto già previsto all'interno del Decreto, possono comportare l'interdizione dallo svolgimento dell'attività (per un periodo non superiore a due anni) e la sanzione pecuniaria (da 200 a 800 quote o, per i casi più gravi, in cui per il delitto presupposto è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote).

Si rileva che, ad oggi, la Società è iscritta alla Camera di Commercio di Catanzaro con REA 000000165877, P.IVA 02459910796, con un capitale sociale di euro 100.000,00 interamente versato.

SCAMAR si è dotata, come anticipato nella Sezione Speciale del presente MOG relativa ai reati informatici, di un **Software gestionale PROFIS SQL**

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state effettuate anche con l'ausilio e le conoscenze aziendali dei soggetti di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del singolo settore di attività aziendale considerato, analizzando i documenti Sociali, in particolar modo quelli contabili – societari.

1. Le fattispecie di reato presupposto

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditor (art. Art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. Art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

Il Consiglio di Amministrazione o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La Legge 190/2012 ha previsto una modifica all'art. 25 *ter* del Decreto. È stato inserito, infatti, al suo comma 1, dopo la lettera s) la lettera «s bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

Corruzione tra privati - Art. 2635

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito

organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime), di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Il termine "Autorità pubblica di Vigilanza" (letteralmente, "autorità di vigilanza") è chiaramente generico, completamente indeterminato e fa sorgere rilevanti dubbi interpretativi. In maniera precauzionale il termine è stato interpretato in maniera tale da includere tutte le autorità amministrative esistenti nel nostro sistema giuridico senza considerare il tipo di vigilanza concretamente svolto dalle stesse e l'indipendenza dal potere politico: pertanto, l'autorità garante per la protezione dei dati personali (così come l'autorità garante della concorrenza e del mercato e l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni) può essere considerata autorità di vigilanza, l'esercizio delle funzioni di tali autorità è tutelato dal dettato normativo dell'articolo 2638 c.c.

Dato quanto sopra, il reato di cui all'articolo 2638 c.c. deve essere riferito a specifiche e determinate tipologie di informazioni, che possono attenersi alla posizione economica e finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza dell'autorità in questione. Tale requisito richiesto espresso dalla legge limita la sua applicazione e richiede di riflettere sulla tipologia di dati e informazioni che nel caso specifico verranno comunicate all'autorità di vigilanza; il reato si realizza solo quando l'informazione comunicata ha le caratteristiche previste dalla legge.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

* * * * *

Con riferimento all'art. 25 octies ²⁵ del Decreto, le fattispecie ivi contemplate sono le seguenti:

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

²⁵ Si segnala che l'art. 3 della [Legge 15.12.2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17.12.2014](#), ha introdotto l'art. 648 *ter*-1 c.p., cosiddetto "**Autoriciclaggio**", inserendolo tra i reati presupposto di cui all'art. 25 *octies* del DLgs 231/01.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio, l'evasione fiscale e la corruzione.

* * * * *

Si precisa, inoltre, che, ferma restando la riferibilità della presente Parte Speciale ai reati di cui all'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001, è opportuno, oltre che necessario, richiamare i principali obblighi scaturenti dal D.Lgs. 231/2007 cui SCAMAR Srl, quale intermediario finanziario (nell'accezione contenuta nel citato decreto), tenuta a rispettare.

Inoltre si rileva che, a seguito dell'adozione del D.Lgs. 90 del 20 maggio 2017²⁶, sono state introdotte regole più stringenti in tema di riciclaggio e, ai fini che qui interessano va segnalata, in particolare, la rimodulazione delle sanzioni penali previste dall'art. 55 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ora contempla cinque diverse ipotesi di reato.

Ai sensi del comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro *“chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione”*. La medesima pena è minacciata nei confronti di *“chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione”*.

Il comma 2 punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro *“chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni”*.

Il comma 3 minaccia la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 euro a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei confronti di *“chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere”*²⁷.

²⁶ In vigore dal 4 luglio 2017, che attua, nell'ordinamento interno, la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE ed attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

²⁷ Nei commi 4 e 5 sono confluite, senza alcuna modifica, le ipotesi (la prima contravvenzionale, l'altra delittuosa), oggetto di incriminazione da parte dei previgenti commi 8 e 9; parimenti, i commi 6 e 7 replicano il contenuto dei previgenti commi 9 e 9 bis.

Ai sensi dell'art. 2, co. 4, D.Lgs. 231/2007 (come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 90/2017), "s'intende per riciclaggio:

- a)** la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b)** l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c)** l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d)** la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione".

Il comma 5 prevede che "Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive".

Si precisa, inoltre, che il comma 6 stabilisce che "Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

* * * * *

Da ultimo, nell'ambito dei Reati Societari, il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 231/2001.

L'art. 55 D.Lgs. 19/2023 è andato a modificare 25-ter, comma 1, D.Lgs. 231/2001, rubricato «Reati societari» mediante l'aggiunta dell'inciso «o da altre leggi speciali» e con l'introduzione della lettera «s-ter», la quale prevede che: «per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote»

Tale delitto viene introdotto dall'art. 54 D.Lgs. 19/2023 e prevede che: «Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende

dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale».

L'art. 55 D.Lgs. 19/2023 è andato a modificare 25-ter, comma 1, D.Lgs. 231/2001, rubricato «Reati societari» mediante l'aggiunta dell'inciso «o da altre leggi speciali» e con l'introduzione della lettera «s-ter», la quale prevede che: «per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote»

Tale delitto viene introdotto dall'art. 54 D.Lgs. 19/2023 e prevede che: «Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale».

Come si evince la norma in esame effettua a sua volta un ulteriore richiamo all'art. 29 D.Lgs. 19/2023 che disciplina appunto il certificato preliminare che attesta l'adempimento, secondo la normativa vigente, degli atti preliminari alla realizzazione della fusione.

Il legislatore, richiamando concetti già presenti nel codice penale (si pensi ai reati di falso o ai reati che ledono gli interessi finanziari dello Stato o dell'Unione Europea), ha evidenziato come l'agire dell'agente possa esplicarsi sia mediante una condotta attiva, sia attraverso quella omissiva in tal senso fornendo una protezione più globale al bene giuridico tutelato.

Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29; risulta configurabile il tentativo.

Il comma 2 dell'art. 54 prevede poi l'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 32-bis c.p. nel caso in cui vi sia una condanna ad una reclusione superiore ad otto mesi.

Il superamento di tale soglia, che a ben vedere non risulta così difficilmente raggiungibile stante il minimo edittale di sei mesi, comporta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese che, come noto, priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Con riferimento alle modifiche di cui all'art. 25-ter, comma 1, lett. s-ter, D.Lgs. 231/2001 la sanzione prevista va da un minimo di 150 quote ad un massimo di 300 che può essere aumentata di un terzo nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

2.1 Le aree sensibili

La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati presupposto di cui agli artt. 25 *ter* e 25 *octies* del Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività potenzialmente idonee, a dar luogo alla commissione dei reati presupposto.

Di seguito si elencano le Funzioni/Direzioni responsabili, individuate per SCAMAR Srl, raggruppate in macroaree e competenti nell'attuazione di quelle attività ritenute "sensibili":

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direzione Generale / Tecnica**
- **Acquisti**
- **Amministrazione**

2.2 Le attività sensibili

Le citate funzioni/direzioni sono competenti relativamente alle attività di:

- inserimento variazione o cancellazione dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e in altri documenti di impresa, ivi compresi quelli tributari;
- gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;
- gestione dei rapporti con i Soci;
- approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori all'interno del sistema;
- gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione delle attività amministrativo-contabili e degli incassi relativi ai contratti di vendita di prodotti/servizi;
- Adempimenti amministrativo-contabili;
- Adempimenti di incasso;
- Attività di sponsorizzazione.

3. Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello, così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- b) fornire all'OdV, ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con quest'ultimo organo, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4. Protocolli comportamentali e procedure di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nei paragrafi successivi, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (artt. 25 *ter* e 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili come sopra richiamate e meglio individuate nell'attività di *risk assessment*.

4.1 Protocolli generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate *ut supra*, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento:

- è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, nonché ai terzi, un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A tal fine è fatto **divieto** di:

- predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti, ovvero con l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci e dei Sindaci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà societaria;

La Società fa espresso obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell'ambito dell'effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale. Pertanto è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di restituirli, fuori dei casi consentiti dalla legge;
- ripartire utili e/o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti, ovvero destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società, ovvero di eventuali controllanti, fuori dai casi previsti dalla legge con lesione dell'integrità del patrimonio sociale;
- effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni e/o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei soci o creditori;
- ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;
- alterare in modo fittizio, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale.

Al fine di prevenire la commissione di uno degli illeciti indicati all'interno della presente Parte Speciale, deve essere sempre assicurato:

- il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo previsto dalla legge, sia di carattere interno, sia di carattere esterno, sulla gestione sociale;
- la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento;
- la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale: a tal fine è fatto espresso divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi pubblici di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo.

4.2 Principi specifici di comportamento e procedure comportamentali di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo “*identificazione delle attività sensibili*”, deve essere individuato un Responsabile Interno del procedimento per l'attuazione delle operazioni di propria competenza.

Salvo diversa indicazione, il Responsabile Interno del procedimento si identifica con il Responsabile della Direzione competente per la gestione dell'operazione considerata.

Il Responsabile Interno del procedimento è il diretto responsabile dell'operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche, dei principi di comportamento e delle procedure aziendali; lo stesso, in particolare, può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Direzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano, ovvero si sono occupati, di alcuni aspetti dell'operazione a rischio.

Tutte le operazioni relative alle aree di attività sensibili individuate sono regolamentate dai seguenti protocolli comportamentali specifici di prevenzione e controllo:

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni deve essere sempre ricostruibile e deve essere sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi;
- l'assegnazione dei profili utente all'interno dei sistemi informatici deve essere coerente con i ruoli e le responsabilità assegnate;
- i documenti inerenti le attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a cura della Direzione competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti, secondo le normative interne, e agli organi di controllo e l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate, ai Sindaci e all'Organismo di Vigilanza;
- il Consiglio di Amministrazione, oltre al Direttore Generale, comunicano ai soci ed eventualmente all'Organismo di Vigilanza, le cariche assunte o le partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, anche di società esterne, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse;
- nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

Relativamente all'attività di inserimento, variazione o cancellazione dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto la Società prevede che:

- il sistema informatico di supporto deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione e dei singoli soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- ai sistemi informatici devono poter accedere unicamente i soggetti autorizzati secondo la normativa interna e in possesso delle necessarie *passwords*;
- ciascuna autorizzazione deve essere coerente con le specifiche mansioni del titolare cui è concessa e l'accesso deve essere strettamente necessaria allo svolgimento delle attività operative del titolare stesso.

Con riferimento all'attività relativa alle valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e in altri documenti di impresa, la Società prevede che:

- deve essere adottata, e costantemente aggiornata, una specifica procedura che contempli i criteri contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali principi devono essere costantemente e tempestivamente aggiornati nel caso di mutamento del quadro normativo, ovvero della compagine e/o dimensioni sociali.

Relativamente all'attività di gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa la Società prevede:

- che la bozza di bilancio venga sempre messa a disposizione dell'amministrazione con ragionevole anticipo rispetto alla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione della bozza di bilancio stessa;
- che siano presenti piani aziendali di *business continuity* e di *disaster recovery* volti a garantire la conservazione dei dati e delle informazioni relative all'attività d'impresa svolta ed al ripristino delle normali funzioni dei sistemi informatici di supporto a seguito di disastri e catastrofi che ne possano compromettere la funzionalità.

La Società valuta **negativamente** i seguenti indici quale criterio, tra gli altri, per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di *partnership* commerciale o tecnologica:

- imprese che siano da ritenere, anche solo sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone o enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

Per ciò che attiene gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta:

- deve essere inviato, senza ritardo, apposita segnalazione all'UIF quando vi è la certezza, ovvero vi sono ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati esclusivamente tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita sempre la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammessi pagamenti in contanti, al di sopra dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, ovvero mediante assegni liberi.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi da porsi in qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi e, nel caso in cui ciò avvenga, ne devono dare immediata comunicazione al superiore gerarchico e all'OdV. Sarà cura del Responsabile Interno verificare, periodicamente, che i dipendenti, ed in special modo i soggetti posti a livello apicale, non versino in situazioni di conflitto di interessi con la Società.

Si può derogare ai protocolli comportamentali, specificati *ut supra*, esclusivamente nei casi di **necessità e urgenza**, oppure di impossibilità temporanea. In ogni caso, è responsabilità di chi effettua la deroga alla procedura di informare tempestivamente la Funzione/Direzione competente, la quale informerà tempestivamente l'OdV della deroga attuata.

5. *Flussi informativi in favore dell'OdV*

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

L'OdV, in particolare, dovrà essere informato relativamente all'approvazione dei bilanci. Il Responsabile Interno informa tempestivamente l'OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio della propria Funzione/Direzione, nonché di qualunque ipotesi di reato, criticità sorta nell'ambito delle operazioni societarie; il medesimo garantisce il flusso informativo periodico nei confronti dell'OdV, stilando periodicamente **(almeno annualmente)** reports informativi.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@scamarsrl.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “G”

* * *

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(art. 25 quater del Decreto)

* * *

1. Le fattispecie di reato presupposto

L'art. 25^{quater} (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

Qui di seguito riportiamo, tra gli altri, l'art. 270 bis del codice penale.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis del codice penale)

La norma punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La norma punisce, altresì, chiunque partecipa a tali associazioni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

1.2 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali:

- art. 1 della l. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente della società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:
 - riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale);
 - disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale);
 - reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.
- L. 342/1976: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
- L. 422/1989: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

1.3. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Il richiamo operato dall'art. 25 *quater* a tale disposizione tende ad evitare lacune, mediante il rinvio ad atti internazionali.

Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

A seguito dell'attività di *risk assessment*, ed in considerazione della concreta attività aziendale, non sono state ritenute rilevanti per la Società le fattispecie di reato sopra analizzate.

Al fine di prevenire l'involontario coinvolgimento della Società nel finanziamento di soggetti legati ad attività terroristiche, si raccomanda la periodica consultazione delle c.d. "**Liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale**" al fine di appurare l'identificazione delle controparti in affari e rilevare ex-ante eventuali nominativi sospetti.

Tutti i soggetti interessati sono, comunque, tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo ody@scamarsrl.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “H”

* * *

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater del Decreto)

* * *

1. Le fattispecie di reato presupposto

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - articolo 583 bis c.p.

Chiunque in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo s'intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione ed infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello steso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore, ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo, si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili.

Non sono emerse attività sensibili o a rischio con riferimento alle condotte su menzionate.

3. Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza.

Qualsiasi comportamento riscontrato ritenuto abnorme, e rientrante nella fattispecie sopra riportata, dovrà essere comunicato all'OdV, anche a mezzo mail all'indirizzo odv@scamarsrl.it.

PARTE SPECIALE “I”

* * *

I reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)

* * *

1. Le fattispecie di reato presupposto

I profili rischio rilevanti con riferimento ai reati previsti dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'ente agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito va sottolineato che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo.

1.1 Reati finalizzati alla repressione della tratta delle persone

Non si ritengono attività a rischio quelle connesse all'agevolazione, in qualsiasi forma, di singoli o associazioni, che:

- riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.);
- pongano in essere tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero le inducano o le costringano, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 c.p.);
- acquistino o alienino o cedano una persona che si trova in una delle condizioni sopra descritte (art. 602 c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'ente nei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la società, una responsabilità per il conseguente illecito di questa) nel caso in cui la società fornisca ad un soggetto le risorse economiche necessarie per la costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata allo sfruttamento di prostitute o lavoratori non regolari, ovvero a favorire il loro ingresso nel nostro paese a fini di sfruttamento.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La disposizione in esame punisce chiunque – attraverso l'uso della violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di vulnerabilità – riduca o mantenga in uno stato di soggezione continuativa una persona, costringendola a prestazioni sessuali, lavorative, di accattonaggio o comunque ad attività illecite, ovvero la costringa a sottoporsi al prelievo di organi.

Art. 601 c.p. Tratta di persone.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La norma in questione punisce chiunque: **a)** recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone che si trovano in condizioni di schiavitù; **b)** realizzi le stesse condotte su una o più persone – mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità – al fine di ridurle in schiavitù.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

La fattispecie in esame punisce chiunque, al di fuori dei casi indicati dal precedente articolo, acquisti, alieni o comunque ceda una persona che si trova in condizioni di schiavitù.

1.2 Reati finalizzati alla repressione della pedofilia

Non si ritengono attività a rischio proprio dello specifico oggetto sociale quelle connesse all'agevolazione, in qualsiasi forma, di singoli o associazioni, che:

- inducano alla prostituzione un minore o ne favoriscano o ne sfruttino la prostituzione, ovvero compiano, in cambio di denaro o altra utilità, atti sessuali con un minore (art. 600-bis c.p.);

- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulgino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulgino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- pongano in essere le condotte di cui al punto che precede con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-quater c.p. e 600-quater.1 c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala, che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'ente nei reati di iniziative turistiche volte alla sfruttamento della prostituzione minorile commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la società, una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la società agevoli un imprenditore operante nel settore del turismo sapendo che l'agenzia organizza e gestisce viaggi con finalità pedopornografiche.

Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

La disposizione in esame punisce chiunque recluti, induca, favorisca, sfrutti, gestisca o controlli la prostituzione di una persona minore degli anni diciotto, ovvero ne tragga in qualsiasi modo profitto. La norma punisce, inoltre, chiunque compia atti sessuali – in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità – con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- ✓ *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
 - ✓ *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*
- Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico

di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

La norma in questione punisce chiunque: **a)** realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico utilizzando minori di anni diciotto; **b)** recluti o induca i minori a partecipare ai suddetti spettacoli o alla produzione del materiale pornografico; **c)** al di fuori delle ipotesi appena riportate, distribuisca o divulghi il materiale pornografico prodotto utilizzando i minori; **d)** distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; **e)** offra o ceda ad altri, anche gratuitamente, il materiale pornografico sopra descritto.

Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

La disposizione in esame sanziona chiunque detenga o si procuri materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

La fattispecie delittuosa di cui sopra estende la punibilità dei precedenti reati anche ai casi in cui il materiale pornografico non sia stato realizzato utilizzando i minori di anni diciotto, ma sia stato realizzato attraverso l'elaborazione grafica di immagini virtuali dei minori stessi.

Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

La disposizione in esame sanziona chiunque organizzzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La norma in questione punisce chiunque adeschi un minore al fine commettere uno o più dei reati di prostituzione o pornografia minorile sopra riportati.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili.

Non sono emerse attività sensibili o a rischio con riferimento alle condotte su menzionate.

Tuttavia con un livello di rischio pressoché nullo si segnalano, quali aree di rischio, quelle attinenti a:

- **Amministratori Unico**
- **Direttore Generale /tecnico**

Nonostante si ritenga che il rischio di commissione delle fattispecie di reato sopra elencate da parte dell'Azienda sia del tutto nullo, seppur solamente in astratto potrebbero configurarsi alcune ipotesi: ciò in quanto i delitti contemplati dalla normativa contro la schiavitù si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi **consapevolmente agevola**, anche solo sul piano finanziario, la medesima condotta: ad esempio, la condotta di procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

3. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione

Per prevenire la commissione di tali reati la Società provvede verifica scrupolosamente la fase di assunzione del personale e quella relativa alla stipula di contatti con i fornitori.

Nel Codice etico è già previsto l'impegno a rispettare la normativa vigente in materia di lavoro, lavoro minorile, salute e sicurezza.

La gestione e l'assunzione del personale è sottoposta alle accurate procedure.

In tema di lavorazioni affidate in appalto, inoltre, vi è specifica regolamentazione riguardante la sicurezza all'interno del DVR.

4. Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza.

Qualsiasi comportamento riscontrato ritenuto anormale, e rientrante nelle fattispecie sopra richiamate, dovrà essere comunicato all'OdV, anche a mezzo mail all'indirizzo odv@scamarsrl.it.

PARTE SPECIALE "J"

* * *

I REATI DI ABUSI DI MERCATO

Art. 25 sexies del d.lgs. 231/2001

* * *

1. Le fattispecie di reato presupposto

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. lgs. N. 58/98)

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a)** acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b)** comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c)** raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La fattispecie in questione sanziona chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente medesima, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: **a)** acquisti, venda, o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, ovvero raccomandi ad altri le operazioni sopra riportate; **b)** comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

Manipolazione del mercato (articolo 184 del D.Lgs. N. 58/98)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La norma in questione punisce chiunque diffonda notizie false o pone in essere artifici idonei a provocare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili.**Non sono emerse attività sensibili o a rischio con riferimento alle condotte su menzionate.**

La Società non è quotata in un mercato regolamentato, né tantomeno rientra tra le attività sociali il trading di strumenti finanziari, pertanto ad oggi appare nullo il rischio di commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001 da parte di SCAMAR Srl.

Si evidenzia, infatti, che per strumenti finanziari, a norma dell'art. 180 del TUF, si devono intendere “**1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea; 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente**”. La norma in commento, inoltre, definisce anche la portata dei “derivati su merci” intendendosi essi quali “**strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea**”.

Il legislatore, inoltre, nella medesima norma citata *supra*, si è premurato di fornire una definizione di “prassi di mercato ammesse” ovvero quelle “prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003”.

Infine la norma in commento, richiamando la normativa che ci occupa nel presente lavoro, definisce l'ente come “uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Proseguendo nella lettura del TUF, all'art. 181 è possibile trovare la definizione di "informazione privilegiata" essendo definita essa come una notizia avente *"carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari"*. In relazione ai "derivati su merci", la disposizione normativa prevede che l'informazione privilegiata sia quella avente *"carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati"*²⁸.

Vista la delicatezza e l'importanza degli strumenti finanziari, il legislatore, onde restringere quanto più possibile l'ambito di interpretazione normativa, ha fornito una serie di parametri che dovranno guidare l'interprete nel giudicare se una notizia abbia il carattere della precisione o meno. Ed invero affinché l'informazione possa dirsi precisa dovrà essere: **a)** riferita ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; **b)** sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

L'informazione resa pubblica, che potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, è quella che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata deve intendersi anche l'informazione trasmessa da un cliente ed afferente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e *"che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari"*.

Per le ragioni di cui sopra, pertanto, è ragionevole escludere il rischio di commissione di tale fattispecie prevista all'art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001.

3. Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza.

Qualsiasi comportamento riscontrato ritenuto abnorme, e rientrante nella fattispecie sopra riportata, dovrà essere comunicato all'OdV, anche a mezzo mail all'indirizzo odv@scamarsrl.it.

²⁸ Su tale argomento si veda regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

PARTE SPECIALE “K”

* * *

I REATI TRANSNAZIONALI

* * *

1. La legge 16 marzo 2006 n. 146

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”).

All’art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l’estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale “*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*”.

2. Le fattispecie di reato presupposto

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal d.lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla legge n. 146/2006.

Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale).

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, c.p. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

Associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale).

L'art. 416-bis c.p. punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291-quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

Traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi *"in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero"*. La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi *"compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente"*.

Il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere *"al fine di trarre profitto anche indiretto"*.

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi *"al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico"*.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale).

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della *"offerta o promessa di denaro o di altra utilità"*, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale).

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

3. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

A seguito dell'attività di *risk assessment*, ed in considerazione della concreta attività aziendale, non sono state ritenute rilevanti per la Società le fattispecie di reato sopra analizzate.

Con riferimento ai principi specifici di comportamento da osservare nello svolgimento delle attività sensibili, tuttavia, si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo dedicato ai Delitti di Criminalità Organizzata e, nel caso in cui il reato abbia il carattere della transnazionalità, a quelli delineati nella sezione dedicata ai Delitti con finalità di Terrorismo, applicabili.

4. Flussi informativi in favore dell'OdV

Tutti i soggetti interessati sono comunque tenuti a comunicare il manifestarsi dell'eventuale singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@scamarsrl.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Parte speciale “L”

* * *

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del Decreto)

* * *

Introduzione

La Legge delega 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nell’articolo del Decreto Legislativo 231/2001 l’art. 25 *septies*, che integra la lista dei Reati Presupposto per la responsabilità degli Enti con **i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.**

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione all’interno del D.Lgs. n. 81/08. Tale normativa individua nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell’impresa.

Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l’attività di “*rilevazione e valutazione di tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori*” (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal D.Lgs. 81/08 porta all’individuazione e valutazione dei rischi esistenti in capo ai lavoratori nello svolgimento delle rispettive mansioni per ciascuna area aziendale, nonché di ogni ulteriore rischio dei lavoratori nell’ambito delle attività dell’azienda. Detto documento impone l’ulteriore obbligo di individuare, ed attuare, specifiche misure preventive di tutela volte all’eliminazione, ovvero alla riduzione (entro limiti di rischio accettabile e per quanto possibile) il rischio lavorativo dei dipendenti e/o collaboratori, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

La Società ha previsto l’obbligo in capo al Datore di Lavoro per la Sicurezza di pianificare annualmente, in collaborazione con i responsabili delle diverse divisioni, la formazione del personale dipendente (cfr. parte generale DVR).

La Società, proprio in considerazione dell’attenzione da sempre profusa in ambito di tutela dei lavoratori e sicurezza sui luoghi di lavoro ha sempre mantenuto un elevato sistema di gestione della sicurezza della salute e dei lavoratori.

A tal proposito si segnala il possesso, in capo alla Società, delle certificazioni qualità ISO 9001 e 14001, oltre alle certificazioni citate in parte generale, oltre che nella parte speciale “E”.

1. Le fattispecie di reato presupposto.

Omicidio colposo – Art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235]

La norma punisce, al suo comma 2 per quanto qui particolarmente interessa, il comportamento di chiunque, responsabile del rispetto della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali gravi o gravissime – Art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La norma punisce il comportamento di chi, per quel che particolarmente interessa, omettendo di rispettare la normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni ad altri una lesione personale grave o gravissima.

Ai sensi della norme in esame si ravvisano le lesioni gravi nel caso in cui dal fatto derivi una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono considerate, invece, lesioni gravissime quelle per cui dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, o ancora deriva la perdita di un arto – o una mutilazione che renda l'arto inservibile – ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà nella favella, o ancora la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

1.2 Breve descrizione delle fattispecie di reato

Le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare, colposamente, l'evento mortale ovvero quello di lesioni personali gravi e gravissime in capo ai lavoratori (ovvero collaboratori esterni della Società).

Ai fini della commissione di questi reati rileva una qualsiasi condotta, sia attiva, sia omissiva (consistente nel non aver impedito il verificarsi dell'incidente che si aveva l'obbligo di impedire, in quanto il soggetto, gerarchicamente superiore, riveste una posizione di garanzia).

I reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p. sono reati colposi, ciò significa che l'evento (morte /lesioni) non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza di leggi, ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l'obbligo di osservarle.

Il concorso di colpa del dipendente non ha alcun effetto esimente (salvo l'ipotesi in cui la condotta del lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute e al procedimento lavorativo, nonché atipica ed eccezionale ed imprevedibile).

1.2 Il modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25 septies del Decreto.

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 richiede, come noto, per la configurabilità della responsabilità dell'Ente, che il reato sia stato commesso nell'“interesse o a vantaggio” dell'ente stesso. Avuta considerazione della natura colposa dei reati, di cui alla presente Sezione del Modello, che sono caratterizzati dalla mancanza dell'elemento soggettivo del dolo nella causazione dell'evento da parte del soggetto agente, si ritiene che, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, il vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi, potendosi, quindi, esso conseguire dando non piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

La causa di esclusione della responsabilità per l'ente di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell'art. 6 citato, considerare “*incolpevole*” l'ente che dimostra che il reato è stato eseguito aggirando, fraudolentemente, il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire la tipologia di reato considerata in concreto. Diversamente, in un reato colposo, dove la volontarietà è limitata alla condotta, e non anche all'evento, non si potrà dimostrare che l'agente ha perseguito l'evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società al fine di prevenire la causazione dell'evento.

Si ritiene, pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello organizzativo 231, sarà necessario dimostrare che la condotta è stata posta in essere dal soggetto agente **in modo volontario e consapevole** (ponendo in essere un comportamento impudente e/o negligente) disattendendo le regole e le procedure interne che l'Ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo a ciò preposto.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

In relazione ai reati di cui all'art. 25 septies del Decreto sono state individuate una serie di attività astrattamente idonee a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto.

Il personale dipendente della Società si trova ad operare all'interno di differenti siti produttivi a seconda del lavoro di volta in volta considerato. All'interno del DVR della Società sono state, comunque, individuate tutte le attività rilevanti e sensibili.

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni aziendali responsabili, per SCAMAR Srl SpA, di eseguire e monitorare le attività “sensibili”:

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direzione Generale / Tecnica**
- **RSPP**
- **Area Tecnica**
- **Acquisti**
- **Amministrazione**
- **Centro cottura**
- **Magazzino**
- **Addetti pulizie**

È opportuno precisare che tutte le attività aziendali devono considerarsi, in astratto, attività nello svolgimento delle quali potrebbe accadere un infortunio ad un dipendente, e/o collaboratore anche esterno, e pertanto sono state prese in considerazione dal DVR adottato dalla Società per ognuna delle proprie sedi.

Il documento, in modo molto dettagliato, prende in considerazione l'intero ciclo produttivo aziendale e tutte le aree di rischio in concreto riscontrabili all'interno di tutti i locali della SCAMAR Srl e, in osservanza dell'art. 29, co. 4 del medesimo Decreto, il documento è custodito presso l'unità produttiva cui si riferisce.

Nel DVR sono indicate, in modo specifico e ben dettagliato, le misure di sicurezza che la Società ha inteso attuare allo scopo di ridurre i rischi; **tutte le procedure devono intendersi quivi integralmente richiamate.**

Le Società, considerata la grande attenzione da sempre riservata alle norme in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, ritiene ad oggi che il DVR sia accurato, efficace e tecnicamente corretto così come la relativa analisi dei rischi e

l'identificazione delle misure di sicurezza; la Società si impegna altresì a tenere sempre aggiornato il proprio DVR onde mantenere sempre efficaci e tecnicamente corrette le procedure interne contenute nel documento.

Fermo restando quanto sopra, ai fini dell'implementazione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati presupposto di cui all'art. 25 *septies*, la Società ha considerato di fondamentale importanza:

- a) verificare che il proprio sistema organizzativo garantisca, su base continuativa ed in maniera formalizzata, lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto e nella corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e degli standard di sicurezza posti a presidio della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti;
- b) ove necessario adeguare detto sistema organizzativo.

La Società, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ha, pertanto, individuato all'interno delle macro aree di rischio/sensibili, tramite l'attività di mappatura, come attività a potenziale rischio di violazione delle norme antinfortunistiche, le seguenti aree/attività inerenti la gestione della sicurezza aziendale:

- 1) attività di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di protezione e prevenzione ed aggiornamento delle stesse (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP); rischio sui cantieri (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- 2) attività di organizzazione interna in materia di:
 - a. antinfortunistica/sicurezza;
 - b. attività di verifica periodica del sistema organizzativo in essere, dell'applicazione ed efficacia delle procedure, dell'aggiornamento dei ruoli e responsabilità;
 - c. attività di verifica ed ispezione programmata dei luoghi e delle attività (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- 3) attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- 4) attività di rilevazione degli incidenti ed infortuni sul lavoro (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- 5) attività di predisposizione e manutenzione dei luoghi di lavoro, dei cantieri e delle attrezzature in maniera da garantirne l'idoneità, la sicurezza e la conformità alle prescrizioni di legge (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- 6) attività dirette a garantire adeguata ed idonea segnaletica all'interno di tutti i luoghi di lavoro ed adeguati mezzi di protezione individuale ai dipendenti/operai (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- 7) attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e primo soccorso (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- 8) attività di selezione degli appalti e dei prestatori d'opera, gestione di cantieri in qualità di committente (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente).

3. **Destinatari**

Tutti i Destinatari del Modello – come individuati nella parte generale del presente documento – adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel D.Lgs. 81/08 nonché nella

normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro; si obbligano altresì a conformarsi a quanto contenuto nelle istruzioni e procedure organizzative in materia di sicurezza predisposte dalla Società, a quanto contenuto e previsto nel Codice Etico e nel presente Modello.

4. Protocolli generali di comportamento

È da premettere che il presente Modello non intende sostituirsi agli obblighi ed alle responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08 e dalla normativa ulteriormente applicabile in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro.

Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura ed organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa settoriale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Deve pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello, tutta la documentazione predisposta dalla Società per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica quale, in via esemplificativa, il DVR.

Il presente MOG, inoltre, si affianca alle procedure contenute all'interno del Manuale ISO 9001 e 14001 adottato dalla Società; così operando sarà garantita ulteriormente la mitigazione dei relativi rischi.

La figura del RSPP, nel caso di SCAMAR Srl, è rappresentata da un **soggetto esterno** con laurea in ingegneria, e quindi dotato di specifiche competenze, che non versa in situazioni di incompatibilità con i compiti lui affidati in materia di sicurezza.

Le deroghe, le violazioni e/o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale devono essere oggetto di segnalazione espressa da parte di tutti i dipendenti (anche esterni) e di tutti gli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

Le segnalazioni andranno indirizzate sia all'OdV, sia al RSPP, sia al Responsabile della singola Funzione / Area interessata; a tal fine la Società ha previsto la mail dedicata a tali due ultime funzione a cui tutti i Destinatari dovranno inviare le relative comunicazioni:

INDIRIZZO EMAIL RSSP piacenterosa@libero.it

le segnalazioni, inoltre potranno essere effettuate tramite fax al n. (+39)0961.780983, ovvero tramite comunicazione cartacea all'indirizzo SCAMAR Srl – Funzione RSPP – nelle sede legale sita in Via Basilio Sposato, n. 35 - 88046 - Lamezia Terme (CZ), ovvero presso la sede operativa sita c/o Comalca - Viale Europa, Località Germaneto - 88100 - Catanzaro (CZ); la corrispondenza cartacea ricevuta, ed indirizzata al RSPP sarà custodita **in busta chiusa** dalla segreteria e consegnata tempestivamente all'RSPP.

È garantita, anche da parte del RSPP (oltre che dell'OdV), la massima tutela e riservatezza nei confronti dei segnalanti.

Il RSPP, non appena avuta contezza di un evento astrattamente idoneo a configurare un'ipotesi di rischio reato, ovvero altra segnalazione, ne fornisce immediato riscontro agli organi apicali, oltre che all'OdV. Analoga procedura deve essere attuata dal Responsabile della singola Funzione/Area interessata, qualora sia quest'ultimo ad avere conoscenza di un'ipotesi astrattamente idonea a far configurare un'ipotesi delittuosa.

È fatto **obbligo** ai Destinatari del Modello, lavoratori della Società, o eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa, di:

- a) rispettare le disposizioni di legge e, con particolare riferimento ai lavoratori, le previsioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 81/08, la normativa interna, di cui fa parte il presente protocollo, e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all'utilizzo di DPI;
- b) di agire con osservanza di tutte le disposizioni di legge, della normativa interna e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza;
- c) di astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti rispetto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- d) di esercitare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- e) di utilizzare correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- f) di segnalare immediatamente a chi di dovere (e sempre al RSPP) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- g) di adoperarsi direttamente, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità, senza mettere in pericolo la propria vita, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza;
- h) di sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- i) di effettuare le attività formative e di aggiornamento previste;
- j) di contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti, ovvero comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si ricorda che l'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, rubricato come "obblighi dei lavoratori", testualmente dispone che:

"1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;*

È fatto **espresso divieto**, quindi, a tutti i Destinatari del Modello di:

- a) rimuovere e/o modificare, senza previa autorizzazione espressa e formale, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- b) effettuare, in mancanza di specifica autorizzazione, operazioni ovvero manovre che non siano di propria competenza, o ancora che possano compromettere la sicurezza propria e/o di altri lavoratori.

5. Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.

Il DVR indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente al suddetto documento adottato dalla Società.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato *ex art. 25 septies* del Decreto, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la responsabilità della Società in relazione a infortuni sul lavoro, nell'attuazione del proprio sistema organizzativo con specifico riferimento alla sicurezza aziendale e nello svolgimento delle attività dallo stesso programmate, la Società ed i Destinatari del presente Modello, ciascuno per le proprie competenze, dovranno attuare e rispettare i seguenti principi specifici di comportamento/protocolli di prevenzione:

- 1) attività di valutazione dei rischi e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, ed aggiornamento delle stesse; attività sensibili / rischi specifici:**
- deve essere adeguatamente effettuata, ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e da tutte le norme antinfortunistiche e a tutela della salute e igiene dei posti di lavoro applicabili, tenendo altresì adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi produttivi, nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
 - tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte dei macchinari della Società, dovendo tutto il complesso dei macchinari\strumenti aziendali essere dotato di regolare omologazione;
 - deve esser data adeguata attuazione alle misure di prevenzione e protezione dai rischi come identificati nel DVR, tenendo costantemente aggiornate le relative procedure;
 - devono essere sempre aggiornati eventuali rischi specifici (es. di cantiere) e devono essere attuate le misure di protezione relative;
 - gli eventuali materiali e sostanze pericolose devono essere individuati e gestiti nel pieno rispetto delle norme di legge e delle normative tecniche applicabili;
 - Il Medico competente deve attuare un adeguato programma di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08;
 - il Medico competente comunica al datore di lavoro ed al RSPP il Protocollo Sanitario e l'organizzazione delle visite mediche al personale.
 - A presidio dei principi sopra indicati sono previste le seguenti procedure aziendali specifiche, contenute all'interno del DVR cui si rimanda:
 - *lay – out* dei luoghi di lavoro e analisi dei rischi derivanti dal loro utilizzo;
 - analisi dei rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature di lavoro;

- rischi dovuti ad operazioni che comportano la movimentazione dei carichi;
- rischi dovuti all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale;
- rischi dovuti ad agenti fisici;
- rischi dovuti all'esposizione ad agenti chimici;
- rischi dovuti all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
- rischi dovuti all'esposizione ad agenti biologici;
- rischi dovuti all'energia elettrica;
- rischio incendio;
- rischi dovuti all'esposizione ad atmosfere esplosive;
- rischi di natura psicologica, organizzativa o derivanti da ulteriori fattori.

2) Attività di organizzazione interna in materia di antinfortunistica e sicurezza (deleghe/procure, approvazione dei budget di spesa, procedure interne) attività di verifica periodica del sistema organizzativo interno, dell'applicazione ed efficacia delle procedure previste, dell'aggiornamento dei ruoli e responsabilità, attività di verifica ed ispezione programmata dei luoghi e delle attività:

- le eventuali deleghe in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro sono redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate, assicurando la coerenza del sistema delle deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità assegnate;
- sono correttamente nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e devono essere conferite adeguate direttive e poteri necessari allo svolgimento dei ruoli assegnati;
- tutte le figure, nominate per la gestione di tematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono avere idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti devono essere in possesso dei soggetti preliminarmente all'attribuzione dell'incarico, prima della nomina e devono essere mantenuti nel tempo;
- sono resi noti, a tutti i livelli dell'organizzazione, le funzioni, i compiti e le responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente, anche attraverso la predisposizione da parte del RSPP di un apposito Organigramma della Sicurezza;
- l'Organigramma della Sicurezza è comunicato a tutto il personale e/o affisso in bacheca o altro luogo cui possano accedere i lavoratori. La Società, inoltre, si adopera affinché le modifiche e gli aggiornamenti apportati a tale organigramma siano esposti nelle bacheche aziendali e portate così all'attenzione di tutti i lavoratori e destinatari;
- sono previste apposite modalità di aggiornamento costante nel tempo delle procedure operative, anche al fine di valutare l'adeguatezza delle medesime.

3) Attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza:

- è garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, ivi compresi dirigenti e preposti alla sicurezza, all'RSPP,

al Responsabile interno, nonché agli addetti al sistema prevenzione e protezione ed agli addetti di pronto soccorso ed emergenza;

- è adeguatamente programmata ed effettuata la formazione ed informazione dei dipendenti – anche a tempo determinato – e dei collaboratori della Società con riferimento alla materia antinfortunistica in generale, ed ai rischi cui sono sottoposti con riferimento particolare alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici (quali il rischio di cantiere), ed alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare. In particolare, vengono svolte, con cadenza periodica (da stabilirsi a cura degli organi apicali in coordinamento con il RSPP) prove di evacuazione, dirette dall'RSPP, con relativo *reports* che viene posto alla diretta attenzione del Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, dell'OdV;
- il personale è costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) adottati e deve essere pienamente consapevole degli obblighi ai quali è tenuto per la protezione dell'incolumità e della propria salute, di quella dei colleghi e di terzi;
- la partecipazione ai corsi è registrata in appositi moduli compilati dai partecipanti, ed archiviata, in forma cartacea o informatica, in appositi libretti di formazione del lavoratore;
- sono predisposti appositi sistemi di verifica dell'apprendimento a conclusione delle sessioni formative, che dovranno essere registrati ed archiviati e tenuti in azienda;

4) attività di rilevazione degli incidenti ed infortuni sul lavoro e di eliminazione delle cause degli stessi, ovvero riduzione ad un livello di rischio accettabile:

- è effettuata adeguata registrazione, in apposito "registro infortuni", monitoraggio ed analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurre l'incidenza;
- ogni sinistro occorso, anche di lieve entità, deve essere portato all'attenzione del RSPP, agli organi apicali, oltre che all'OdV per conoscenza;
- possono essere affidate ad esperti esterni periodici *audit* tecnici dei luoghi e delle attività di lavoro e dell'organizzazione della sicurezza aziendale.

5) Attività di predisposizione e manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature in maniera idonea a garantirne l'idoneità, la sicurezza e la conformità alle prescrizioni di legge:

- le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte valutando preventivamente i requisiti di sicurezza inerenti le stesse, eventualmente acquisendo il parere del RSPP;
- le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura comunitaria, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale ovvero di omologazione;
- preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari e/o impianti con elevata complessità tecnica, il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato;
- tutte le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di salute e sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite con l'ausilio dell'RSPP. Gli eventuali interventi

specialistici saranno condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni;

- l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi di lavoro, di controllo periodico, manutenzione e verifica degli impianti e delle attrezzature di lavoro deve essere organizzata in maniera adeguata e, comunque, idonea a garantire la prevenzione di danni, infortuni derivanti da inadeguatezze, scorretto uso o altre problematiche tecniche, in linea con le prescrizioni di legge;
- le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza devono essere oggetto di registrazione in apposito manuale di ogni singolo macchinario e/o impianto;
- è data tempestivamente notizia al RSPP dell'introduzione di eventuali variazioni sostanziali dei macchinari, delle apparecchiature e/o di nuove sostanze, all'interno dei luoghi di lavoro.

6) Attività dirette a garantire adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e adeguati mezzi di protezione individuale ai dipendenti:

- conseguentemente alla valutazione dei rischi, al fine della mitigazione dei rischi, sono individuati i necessari presidi atti a tutelare il lavoratore mediante specifiche misure di protezione di tipo collettivo (es. luoghi di lavoro, attrezzature e macchinari) e misure di protezione di tipo individuale (es. identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di DPI, definizione dei criteri di scelta dei DPI, definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI, definizione di un eventuale scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione);
- è predisposta e mantenuta aggiornata una adeguata segnaletica all'interno dei luoghi di lavoro;
- la consegna dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti è comprovata dall'apposizione di una firma per ricevuta da parte dei dipendenti in apposito registro da conservarsi presso la sede della Società e la cui redazione ed aggiornamento è mantenuta a cura del RSPP.

7) Attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e primo soccorso:

- devono essere adeguatamente organizzate le risorse poste a presidio del soccorso ed emergenza ed adeguatamente predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze, effettuando prove periodiche;
- tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi devono essere in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi; tali sistemi antincendio sono scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
- la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedono:
 - l'identificazione preventiva, ove oggettivamente possibile, delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
 - le modalità operative concrete da attuare al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di emergenza ovvero mitigare i potenziali effetti negativi derivanti dalle stesse;

- la verifica periodica, pianificata, al fine di valutare l'efficacia dei piani di gestione delle emergenze.

8) Attività di selezione degli appalti e dei prestatori d'opera, gestione di cantieri in qualità di committente:

- le attività in appalto e le prestazioni d'opera da svolgersi all'interno delle sedi della Società sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08;
- l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la "Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte";
- è adeguatamente verificata l'idoneità tecnico professionale, e quella in materia di adempimenti della sicurezza sul lavoro delle imprese o dei lavoratori autonomi, che siano chiamati a svolgere le loro attività presso la Società, effettuando una idonea analisi e valutazione dei rischi derivanti da eventuali interferenze;
- per quanto riguarda i lavori affidati in appalto a ditte esterne, si prevedono misure di coordinamento dettagliate. La responsabilità in tal caso resta in capo al Datore di Lavoro che, attraverso il servizio di prevenzione e protezione, ha la responsabilità di predisporre, divulgare e far attuare le misure di cooperazione e coordinamento, volte alla tutela dei lavoratori in caso di affidamento di lavori all'interno dell'Azienda. Sia il modulo di valutazione rischi, sia il modello relativo agli oneri sulla sicurezza, debitamente compilati, devono essere inseriti, obbligatoriamente, quali allegati, o quantomeno richiamati, del contratto di appalto;
- quando previsto dalla normativa al momento della conclusione di un contratto di appalto viene portato all'attenzione dell'impresa appaltatrice il DVR ed il DUVRI di SCAMAR Srl SpA che verrà sottoscritto con l'impresa appaltatrice medesima;
- nel caso in cui la Società, in qualità di committente, apra un cantiere temporaneo o mobile ai sensi del titolo IV del D. Lgs. 81/08, la stessa nomina un direttore dei lavori e provvede a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza richiesti dalla legge.

Ai sensi del Modello vengono istituiti specifici ulteriori controlli volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- Il RSPP fornisce una sintesi del DVR vigente (oppure ne garantisce la libera consultazione) ed informa l'OdV circa sostanziali aggiornamenti del medesimo documento aziendale (fornendo copia, per conoscenza, al datore di lavoro);
- il datore di lavoro assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore;
- il datore di lavoro si assicura altresì che tali soggetti dispongano delle competenze e qualità necessarie;

- l'RSPP comunica al datore di lavoro, ovvero al dirigente delegato, ed all'OdV per conoscenza, ogni impedimento all'esercizio delle proprie funzioni affinché siano adottati i provvedimenti del caso;
- ai fini delle attività di controllo summenzionate possono essere condotte attività di *audit*, eventualmente anche a cura dell'OdV, anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni;
- l'RSPP ed il Medico competente comunicano al datore di lavoro e all'OdV per conoscenza il programma delle visite ispettive annuali programmate ed i verbali delle visite di controllo e delle ispezioni tecniche (specificando ove programmate ed ove a sorpresa) effettuate, evidenziando eventuali non conformità e comunicandole, immediatamente all'A.U. e per conoscenza all'OdV;
- l'RSPP e il datore di lavoro comunicano all'OdV:
 - a. il programma annuale di formazione dei dipendenti:
 - 1. quello generale rivolto alla totalità dei dipendenti;
 - 2. quello eventualmente settoriale, rivolto a singole macroaree di attività;
 - b. il programma annuale delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il RSPP ed il Medico competente comunicano, senza indugio, al datore di lavoro e, per conoscenza all'OdV, tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza e/o difficoltà in attuazione dei principi/protocolli di prevenzione al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi ed alle modalità di prevenzione previste dal Modello, anche con riferimento a quanto contenuto all'interno del DVR; analoga procedura deve essere svolta nel caso in cui sia il Responsabile Interno a scorgere casi di inefficacia, inadeguatezza e/o difficoltà di attuazione dei principi/protocolli contenuti nel Modello;
- il datore di lavoro, l'RSPP ed il Medico competente aggiornano periodicamente (**almeno annualmente**) l'A.U. (e per conoscenza l'OdV) della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare **fornendo copia del verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa;**
- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 o comunque inerenti aspetti della sicurezza partecipano i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Funzione aziendale di volta in volta interessata; in caso di rilievi mossi dall'autorità di controllo dovrà essere informato anche l'OdV per opportuna conoscenza;
- le attività di monitoraggio e verifica della gestione in materia di sicurezza che possono essere condotte dall'OdV sono effettuate periodicamente e formalizzate e trasmesse al Consiglio di Amministrazione, al datore di Lavoro e al RSPP;
- l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, può domandare l'assistenza di soggetti nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni.

Si richiamano, inoltre, ad integrazione delle procedure di cui sopra, quelle contenute all'interno del DVR oltre a quelle contenute all'interno del Manuale UNI EN ISO 9001 e 14001.

6. *Flussi informativi in favore dell'OdV*

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica del rispetto dei principi e delle procedure previste dal presente

Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

In particolare, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@scamarsrl.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

L'OdV propone, ove ne emerga la necessità, le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione, anche in caso di evoluzione normativa, ovvero mutamento della composizione e/o dimensione della Società.

PARTE SPECIALE “M”

* * *

Reati Ambientali (Art. 25 undecies del Decreto)

* * *

Introduzione

Con l'entrata in vigore, in data 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” è stata estesa la responsabilità amministrativa delle aziende, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, anche nel caso di commissione dei così detti “reati ambientali”, in quanto il D. Lgs. n. 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l'altro, l'inserimento all'interno del D. Lgs. n. 231/01 dell'art. 25 undecies su detta specifica materia.

Pertanto, relativamente ai reati ambientali, l'articolo 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 prevede per l'ente responsabile la sanzione pecuniaria massima fino a 800 quote e la sanzione dell'interdizione:

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D. Lgs. n.156/2006 (cdtt. Codice Ambientale) e nel caso di violazione degli art. 8, co. 1 e 2 e art. 9, co. 2 del D. Lgs. n. 202/2007;
- definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano *stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati* di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.Lgs n. 231/01, recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo per alcune fattispecie di reato, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.

I reati ambientali introdotti nella normativa relativa alla responsabilità penale delle persone giuridiche, nello specifico, sono ricompresi nelle seguenti norme:

- Codice Penale: Titolo VI *bis*, e artt. 727 *bis* e 733 *bis*;
- D. Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) integrato con il D.Lgs. n. 128/2010 e D.Lgs. n. 205/2010;
- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n. 549 /1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

Si aggiunga che lo scorso 19 maggio il Senato ha approvato definitivamente il testo unico recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”.

Con l'approvazione del testo relativo ai cosiddetti "ecoreati" all'interno del codice penale è stato inserito il "**Titolo VI bis**", dedicato esclusivamente ai reati contro l'ambiente e i loro effetti sulla vita umana.

Per quanto concerne la SCAMAR Srl, deve considerarsi che questa risulta essere un'Azienda operante nel settore del *food* e della ristorazione e, dunque, il rischio di reato, seppur con un profilo di rischio basso, deve ritenersi comunque sussistente anche con riferimento agli scarti di lavorazione da destinare a smaltimento.

Come detto, la Società si è dotata del sistema di gestione ambientale, ISO 14001, le cui procedure contenute all'interno del relativo manuale dovranno essere sempre rispettate, sì da fungere quale ulteriore presidio per la sicurezza aziendale.

1. Le fattispecie di reato presupposto

I reati presupposto di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto sono di seguito indicati.

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

L'articolo 452-bis del Codice penale, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento "significativi e misurabili" dello stato preesistente "delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" o "di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Aggravanti: da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale deriva a una persona una lesione personale; reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. In caso di reiterazione o di reato plurimo, la pena massima verrà aumentata di tre volte.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Questa fattispecie punisce l'alterazione irreversibile di un ecosistema, oppure dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa, o ancora l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi. È disposta la reclusione da 5 a 15 anni, con aggravante prevista se il danno è procurato in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

La norma in questione prevede la punibilità dei reati sanzionati dagli articoli 452-bis e 452-quater anche a titolo colposo.

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono materiali ad alta radioattività.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La norma in questione punisce le condotte di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, procura, detenzione, trasferimento, abbandono, o disfaccimento di materiale ad alta radioattività. È prevista la reclusione da due a sei anni con multa da 10.000 a 50.000 euro. Sono previste aggravanti per il caso in cui venga messa in pericolo la vita di persone tramite la compromissione di acque, dell'aria, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La disposizione normativa sopra riportata prevede l'applicazione di una circostanza aggravante speciale per le eventualità in cui un'associazione criminale o mafiosa sia diretta in via concorrente o esclusiva alla commissione dei reati precedentemente elencati.

Art. 452-decies c.p. Ravvedimento operoso.

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alle metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire di completare le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

La norma prevede, per colui che si adopera per evitare conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa punita dall'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una riduzione della pena dalla metà ai due terzi.

Art. 452-undecies c.p. Confisca.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

In caso di condanna subita per i reati sopra riportati, viene disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato. Toccherà al giudice individuare quali beni sottoporre a confisca, e qualora non sia possibile confiscare i suddetti beni potrà essere applicata la confisca su beni di valore equivalente di cui il condannato abbia disponibilità anche per interposta persona.

Illeciti amministrativi, previsti qualora i comportamenti non abbiano cagionato danni o pericolo concreto. Viene previsto un meccanismo attraverso cui il responsabile della violazione adempie a di una serie di prescrizioni e al pagamento di una somma di denaro.

Gli ulteriori reati previsti dalla norma contenuta all'interno del D.Lgs. 231/2001 sono costituiti da:

Art. 727-bis. c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La norma punisce, a titolo di contravvenzione, chiunque, nell'esercizio della propria attività, uccide, cattura o detiene specie animali selvatiche appartenenti a categorie protette, fuori dai casi consentiti dalle disposizioni di legge: la contravvenzione in questione non si applica nel caso in cui l'attività incriminata riguardi un quantitativo di animali tale da avere un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La stessa contravvenzione si applica a coloro che distruggono, prelevano e/o detengono specie vegetali appartenenti a categorie protette.

La società, ad oggi, non pare poter correre il rischio di commissione del reato *de quo*: infatti l'azienda non effettua alcuna attività volta all'importazione e/o detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette.

Art. 733-bis. c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La norma punisce, a titolo di contravvenzione, chiunque, tramite l'esercizio della propria attività, determini la distruzione ovvero il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, o comunque ne comprometta lo stato di conservazione.

Avendo riguardo alla specifica attività posta in essere dalla società il reato *de quo* non pare poter trovare, ad oggi, alcuna possibilità di consumazione. La Società, infatti, non svolge nessuna attività, all'interno di siti protetti non potendo, quindi, determinare il deterioramento di habitat protetti o comprometterne lo stato di conservazione.

Scarico abusivo di acque reflue industriali - Art. 137 D.Lgs. 152/2006

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

La norma punisce chiunque apra o effettui, nell'esercizio della propria attività, scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose elencate dalle apposite tabelle allegate al D.Lgs. 152/2006, senza la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare scarichi in seguito alla revoca o sospensione dell'autorizzazione medesima. Per scarico, a norma dell'art. 74, co. 1, lett. ff) del Decreto sopra citato, si intende "qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collegamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Nel caso in cui, invece, i reflui vengano stoccati in attesa di un successivo smaltimento, gli stessi devono essere qualificati quali rifiuti allo stato liquido ed essere, pertanto, sottoposti alla relativa normativa di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

La disposizione in esame punisce, inoltre, chiunque effettui scarichi nel suolo, sottosuolo e mare, al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 103, nonché in assenza delle autorizzazioni prescritte dall'art. 104, del D.Lgs. 152/2008.

È altresì punito chiunque effettui lo sversamento, da navi o aeromobili, di sostanze per le quali è previsto il divieto assoluto di scarico, a meno che lo stesso non possa essere reso innocuo da processi fisici, chimici e biologici che si verificano in mare: in tale ultimo caso, è comunque necessaria la presenza della relativa autorizzazione.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Art. 256 D.Lgs. 152/2006

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1 chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquattro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
- 9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

La norma punisce chiunque effettui **un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti**, pericolosi e non, in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni prescritte dalle disposizioni di legge (dal novero dei rifiuti deve essere escluso lo scarico di acque reflue così come descritto dall'art. 74, lettera ff) del D.Lgs. n. 4/2008 - c.d. "scarico di acque reflue"). [co. 1]

La disposizione punisce, inoltre, chiunque effettui un'**attività di miscelazione** di rifiuti con diverso grado di pericolosità, ovvero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in assenza di prescritta autorizzazione. [co. 5]

La norma punisce altresì tutti coloro i quali pongono in essere un deposito **temporaneo di rifiuti sanitari**, in violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 254/2003. [co. 6]

Bonifica dei siti - Art. 257 D.Lgs. 152/2006

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

La norma punisce il comportamento di chi, avendo cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, determinando così il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provveda ad attivare le procedura di bonifica dettagliatamente disciplinata dall'articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006, con annessi i relativi obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità competenti.

La procedura deve essere attivata dal responsabile dell'inquinamento, tanto nel caso in cui si tratti di una persona fisica quanto di una persona giuridica che abbiano dato luogo all'evento inquinante durante l'esercizio della propria attività.

La disciplina si applica altresì nel caso in cui le contaminazioni siano da classificarsi come "storiche", cioè riscontrate durante l'esercizio dell'impresa ma preesistenti alla stessa. In tal caso, la mancata rimozione della sostanza inquinante ritrovata, potrebbe infatti cagionare un aggravamento della situazione di contaminazione ambientale.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Falsità del certificato di analisi dei rifiuti) Art. 258 D.Lgs. n. 152/2006.

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al

medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

L'art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 richiama il quarto comma, secondo periodo, della disposizione in questione, il quale punisce la condotta del soggetto che, nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false informazioni relativamente alla natura, alla composizione ed alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, nonché chiunque utilizzi false certificazioni durante il trasporto dei rifiuti medesimi.

Traffico illecito di rifiuti - Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

La disposizione in questione punisce la condotta di quei soggetti che pongono in essere un traffico illecito di rifiuti, e cioè un trasporto degli stessi in violazione delle norme sulla sorveglianza ed il controllo della loro spedizione all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, previste dall'art. 26 del Reg. CEE del 1° febbraio 1993, n. 259.

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

La disposizione in questione punisce i soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, pongono in essere un'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti: si fa riferimento a chiunque, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative

organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Falsità della documentazione SISTRI - Art. 260 bis D.Lgs. n. 152/2006

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli

ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente

false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista

per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

La disposizione, nelle parti richiamate (commi 6, 7 secondo e terzo periodo, e 8) punisce: a) chiunque fornisca false indicazioni all'interno dei certificati utilizzati nell'ambito del sistema informatico di controllo della tracciabilità di rifiuti; b) il trasportatore che ometta di accompagnare il proprio carico di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, qualora prevista, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; c) trasportatore che alteri fraudolentemente la scheda citata.

È inoltre punita la condotta del trasportatore che alteri fraudolentemente la scheda citata.

Superamento dei valori di emissione - Art. 279 D.Lgs. n. 152/2006

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con

l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

La disposizione in esame punisce chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, superi i valori limite di emissione, e/o violi le prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione, comunque denominati, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal legislatore.

Si precisa che per valore limite di emissione si intende il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Art. 1- L. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

La disposizione in esame punisce chiunque violi le disposizioni dettate dal Regolamento (CE) n.

338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 in materia di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche.

Art. 3 bis L. 150/1992

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6 L. 150/1992

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, é vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il

prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 é punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 é punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.) Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Art. 3 L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge é vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale é consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo é punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso

- “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui

la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività astrattamente idonee – individuando tramite il *risk assessment* un livello di rischio “basso” e, per altre, “medio” – a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto.

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni aziendali responsabili, per SCAMAR Srl, di eseguire e monitorare le attività “sensibili”:

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direzione Generale /tecnica**
- **Responsabile RGA**
- **Responsabile HACPP**
- **Area Tecnica**
- **Amministrazione**
- **Acquisti**
- **Centro Cottura**
- **Magazzini**
- **Addetti alle pulizie**

L'Azienda, che nello svolgimento della propria attività si è sempre ispirata ad una politica aziendale rispettosa dei valori ambientali, si è premurata di far certificare il proprio Sistema di Gestione ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 e, soprattutto per quel che interessa nella presente parte speciale, UNI 14001.

Il presente Modello, quindi, si affianca ed integra, le previsioni contenute all'interno del cosiddetto “Manuale 14001”, oltre che a quello 9001.

Così operando sarà garantita ulteriormente la mitigazione dei relativi rischi (che sono ascrivibili anche a titolo di comportamenti colposi), anche attraverso la pianificata estensione dell'attuale Certificazione agli standard internazionali per la Sicurezza e l'Ambiente.

Le aree e le attività aziendali sensibili sono state individuate con l'obiettivo di:

- identificare le aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia ambientale;
- effettuare l'analisi dei rischi potenziali;
- costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a ridurre, entro un livello considerato "accettabile", il rischio di commissione dei reati rilevanti.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per SCAMAR Srl SpA si ricollegano tutte all'inosservanza di norme poste a tutela dell'ambiente da cui discenda l'evento dannoso per la salute delle persone ovvero un danno rilevante per le componenti naturali dell'ambiente.

Tali aree risultano essere le seguenti:

- qualsiasi attività svolta dal personale di SCAMAR Srl, in tutte le sedi Sociali ed in particolare all'interno dei cantieri, oltre che quando si trova ad operare in eventuali siti protetti;
- manutenzione periodica e monitoraggio dei locali produttivi e dei cantieri;
- ogni attività che venga svolta presso i cantieri e nei locali della Società affidata, in tutto o in parte, a terzi soggetti.

Nell'ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità e carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto 231/2001:

- acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge e verifica costante nel tempo della relativa scadenza onde ottenere il relativo rinnovo;
- attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti prodotti all'interno delle sedi sociali;
- attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento, in particolare, al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale;

Destinatari

Tutti i Destinatari del Modello – come individuati nella parte generale del presente documento – adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel D.Lgs. 152/2006 nonché nella normativa vigente in materia ambientale; si obbligano altresì a conformarsi a quanto contenuto e previsto nel Codice Etico e nel presente Modello.

In particolare si considerano Destinatari diretti della presente parte speciale tutti i Soggetti Esterni alla Società che, per Suo conto, pongano in essere operazioni ed attività nell'ambito delle aree "sensibili" (ad es. le ditte esterne incaricate di gestire il ciclo dei rifiuti).

Principi generali di comportamento

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio.

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti ed autorizzate a porre in essere quelle attività ritenute "sensibili".

La Società provvederà, nel prossimo futuro, a nominare un Responsabile Ambientale, cui saranno affidati precisi compiti e poteri, meglio identificati nella delega.

I poteri ed i compiti attribuiti al Responsabile Ambiente della Società verranno portati a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, a quelli che operano nelle aree di "rischio ambientale".

Il Responsabile Ambiente, per conto della Società, avrà cura di:

- effettuare verifiche periodiche sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate in ambito ambientale;
- effettuare verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione Aziendale e di conformità dello stesso alle norme ISO 9001;
- prevedere idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione (anche su supporti informatici/digitali da tenere a cura del Responsabile Ambiente) dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.

Tutta la documentazione riguardante i processi a rischio deve essere costantemente monitorata da parte del Responsabile Ambientale nelle ipotesi delle verifiche ispettive di propria competenza e portata dal medesimo soggetto all'attenzione dell'OdV.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base al sistema di deleghe interno, ovvero a soggetti appositamente e formalmente delegati,

all'OdV e/o, se espressamente delegate, alle strutture preposte ad attività di *audit* interno ed esterno;

- prevedere che i soggetti esterni siano in possesso di tutte le autorizzazioni legislativamente prescritte per l'esercizio dell'attività in concreto considerata (es. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in capo all'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti);
- prevedere attività di informazione e formazione rivolta alla totalità dei dipendenti della Società onde divulgare adeguatamente il presente Modello anche con riferimento alla tematica ambientale;
- acquisire e conservare, a cura del Responsabile Ambientale, ovvero suo delegato, tutta la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale, volte anche ad ottenere l'erogazione di autorizzazioni, concessioni, e/o nulla osta comunque denominati;
- conservare, a cura del Responsabile Ambientale, ovvero suo delegato, tutta la documentazione inerente gli *iter* autorizzativi, nonché gli eventuali atti aggiuntivi e/o di modifica delle stesse autorizzazioni, concessioni, nulla osta comunque denominati;
- verificare e monitorare costantemente i protocolli di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in concreto in materia di gestione e di prevenzione dei rischi ambientali, in tal modo assicurando un'adequata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio specifico a seguito di un mutamento delle attività aziendali, ovvero un mutamento del quadro normativo.

L'OdV potrà proporre le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure del presente Modello.

Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione, ovvero in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'OdV, al delegato competente, con la necessità, comunque, della successiva ratifica da parte del medesimo soggetto competente.

3. Principi comportamentali specifici e procedure di prevenzione dei rischi.

Nel presente paragrafo verranno specificati i protocolli comportamentali con riferimento alle ipotesi di reato presupposto.

Con riferimento all'attuazione e gestione degli adempimenti in merito agli scarichi liquidi è emerso che la Società non ha alcun tipo di scarico idoneo a far configurare la fattispecie in commento.

In caso di nuovi impianti e/o cantieri aziendali è necessario verificare che l'aria sulla quale insistono non sia sottoposta a vincoli ambientali di alcun tipo e, in caso contrario, acquisire preventivamente tutte le relative autorizzazioni, certificazioni, nulla osta e permessi comunque denominati.

Per prevenire il rischio di commissione dei citati Reati Presupposto relativi all'**attuazione e gestione degli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti**, è necessario:

- individuare la figura giuridica di produttore, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi per il loro allontanamento e conferimento nei siti a ciò autorizzati. Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna alla SCAMAR Srl SpA, il Responsabile Ambiente dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei propri stabilimenti;
- la Società, tramite il Responsabile Ambientale, si assicura sempre che l'azienda incaricata della gestione dei rifiuti rispetti i propri obblighi, verificando – attraverso controlli periodici costanti – la sussistenza, in capo alla medesima ditta, delle autorizzazioni legislativamente prescritte per l'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, gestione di discariche e miscelazione di rifiuti;
- nel caso in cui, per ragioni di economicità i materiali da smaltire dovessero essere inviati fuori dai confini Nazionali, il Responsabile Ambientale, ovvero suo delegato, è tenuto a verificare la sussistenza di tutte le autorizzazioni richieste a livello Nazionale e Comunitario, sia in capo alla ditta affidataria, sia in capo al vettore, sia, infine, in capo all'ente che gestisce i siti di smaltimento;
- che il Responsabile Ambientale, ovvero suo delegato, nel caso di conferimento di rifiuti, curi tutti gli adempimenti legislativamente prescritti in relazione alle operazioni di carico/scarico ed anche alla scrittura del formulario;
- che il Responsabile Ambientale, ovvero suo delegato, provveda a richiedere, ed archiviare in apposito database, la dichiarazione che documenta il conferimento conforme dei rifiuti, la dichiarazione di avvenuto smaltimento degli stessi nella discarica indicata precedentemente dalla ditta affidataria del ciclo di rifiuti, unitamente a tutte le altre autorizzazioni legislativamente prescritte. Una volta effettuato lo smaltimento la medesima ditta affidataria fornisce formale comunicazione (anche tramite e-mail) alla SCAMAR Srl indicando la sede di smaltimento, fornendo, inoltre, copia delle relative autorizzazioni con il formulario debitamente compilato. Nel caso in cui vengano rilevati dati incoerenti e/o contraddittori e/o mancanti il Responsabile Ambiente allerta immediatamente, tramite comunicazione formale (sistema interno di posta elettronica), il Consiglio di Amministrazione e l'OdV;
- prevedere la predisposizione, da parte dei soggetti appositamente preposti ad intrattenere contatti con le aziende appaltanti il ciclo di smaltimento dei rifiuti per conto della Società, di appositi *reports* periodici (**almeno annuali**) all'O.d.V. per conoscenza. Nei *reports*, in particolare, è utile fornire le indicazioni circa il rispetto dei protocolli indicati nel Modello -

oltre che nel Manuale ISO 9001 - l'indicazione dei costi di smaltimento, la completezza delle autorizzazioni fornite sia della ditta affidataria del ciclo dei rifiuti, sia quelle rilasciate dalle aziende che gestiscono i siti in cui avviene lo smaltimento;

- che il Responsabile Ambiente verifichi, altresì, periodicamente, ed in modo costante, che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti sia in possesso di ogni autorizzazione legislativamente prevista e regolarmente iscritto presso l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, accertandosi altresì della vigenza nel tempo di tale iscrizione, valutando altresì il possesso in capo alla medesima ditta affidataria di altre certificazioni ambientali (quali ad esempio il possesso di quella UNI EN ISO 14001:2015);
- che il Responsabile Ambiente, ovvero suo delegato, curi il mantenimento del database aziendale all'interno del quale vengono conservati tutti i dati relativi al ciclo dei rifiuti, ivi compresi tutti i documenti in originale;
- che il Responsabile Ambiente, almeno con cadenza annuale, esamini i dati raccolti e conservati in apposito database aziendale onde riscontrarne eventuali anomalie e/o contraddizioni e/o mancanze.

Il Responsabile Ambientale, ovvero suo delegato, verificherà periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti; nel caso in cui dovessero essere riscontrate difformità rispetto ai protocolli aziendali è obbligato ad allertare immediatamente l'A.U. e l'OdV per conoscenza.

Il Responsabile Ambientale, ovvero suo delegato, cura l'invio di *reports*/flussi informativi periodici - almeno annualmente - nei confronti dell'OdV;

Per prevenire il rischio di commissione del Reato Presupposto relativo alla **bonifica dei siti inquinati** - che sanziona il caso di mancata bonifica di un sito contaminato da agenti inquinanti (anche se questi risultano essere "storici") - deve rispettarsi la procedura delineata dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

La fattispecie relativa **alle sanzioni per emissioni in atmosfera**, con riferimento all'attività in concreto svolta dalla Società, non pare si possa ritenere in astratto configurabile.

Il citato Reato Presupposto punisce chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, superi i valori limite di emissione, e/o violi le prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione - comunque denominati - determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal legislatore.

Si precisa che per valore limite di emissione si intende il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per prevenire il rischio di commissione del reato *de quo*, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, sarà comunque necessario:

- che il Responsabile Ambientale della Società, ovvero suo delegato, verifichi, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, l'eventuale necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che il Responsabile Ambientale della Società, ovvero suo delegato, provveda all'ottenimento a tutte le eventuali autorizzazioni, nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, nel caso di impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- che il Responsabile Ambientale della Società, ovvero suo delegato, attui tutte le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- che il Responsabile Ambientale della Società, ovvero suo delegato, provveda a mantenere e rinnovare, entro i termini previsti dalla legislazione vigente, le autorizzazioni alle emissioni eventualmente richieste e legislativamente prescritte;
- che il Responsabile Ambientale della Società, ovvero suo delegato, provveda a presentare una nuova domanda di autorizzazione nel caso di modifica sostanziale degli stabilimenti aziendali;
- che il Responsabile Ambientale della Società, ovvero suo delegato, verifichi periodicamente e costantemente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti; in caso di difformità rispetto alla procedura sopra delineata, lo stesso Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente le omissioni riscontrate sia all'A.U. sia all'OdV per conoscenza;
- che il Responsabile Ambientale della Società, ovvero suo delegato, provveda a raccogliere, in apposito database aziendale, tutti i dati relativi alle autorizzazioni ed analisi di cui ai punti precedenti;
- che il Responsabile Ambientale della Società, effettui *reports*/flussi informativi, **almeno annuali**, all'OdV in cui comunicare lo stato delle autorizzazioni aziendali, quelle in scadenza, ed i termini dei relativi rinnovi.

Si richiamano altresì le procedure contenute all'interno del Manuale ISO 14001.

4. Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

Tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo, non appena riscontrano un evento, anche solo potenzialmente idoneo a far configurare un'ipotesi di Reato Presupposto, di darne immediata notizia, oltre che a propri superiori gerarchici, anche all'OdV tramite apposita comunicazione.

L'OdV può, in qualsiasi momento, effettuare controlli, anche a sorpresa all'interno dei siti produttivi ed accedere a tutta la documentazione relativa alle attività "sensibili".

Il Responsabile Ambientale ha l'obbligo di inoltrare, con **cadenza almeno annuale**, *reports* all'interno dei quali evidenziare tutti gli aspetti di propria competenza, così come contenuti nelle procure/deleghe conferite, le eventuali criticità registrate, e le eventuali modifiche da attuare.

PARTE SPECIALE “N”

* * *

Impiego di immigrati irregolari (Art. 25 duodecies del Decreto)

1. Le fattispecie di reato presupposto

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che, dando attuazione alla direttiva 2009/52/CE, ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma ha inoltre introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 duodecies, intitolato “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, che ha esteso la responsabilità dell’ente anche al delitto previsto dall’art. 22 comma 12 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Tale ultimo citato articolo (anch’esso modificato dal D.Lgs. 109/2012) punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato, se:

i lavoratori sono in numero superiore a tre,

sono minori in età lavorativa

sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell’art. 603 bis comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000, in relazione alla commissione del delitto.

La Legge 161 del 17 ottobre 2017 ha introdotto il comma 1-bis dell’articolo 25 duodecies, che estende la responsabilità dell’ente ai delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Il comma 3 dell’art. 12 appena citato punisce chiunque – violando le disposizioni del Testo unico immigrazione e salvo che il fatto costituisca più grave reato – promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Il successivo comma 3-bis dell'art. 12 del Testo unico immigrazione prevede un aggravante qualora ricorrano due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma.

Infine, il comma 3-ter del medesimo art. 12 dispone un'ulteriore aggravante ad effetto speciale per l'eventualità in cui i fatti di cui al comma 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Per tali ipotesi delittuose è disposta una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote a carico dell'ente.

Inoltre, la Legge 161 del 17 ottobre 2017 ha introdotto anche i commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 25 duodecies.

Il comma 1-ter che estende la responsabilità dell'ente ai delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Il comma 5 del menzionato art. 12 punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 stesso, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico immigrazione.

Il medesimo comma prosegue disponendo che quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Tale fattispecie è punita con l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Infine, il comma 1-quater dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 ha valenza esclusivamente sanzionatoria, prevedendo che nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, dello stesso Decreto, per una durata non inferiore a un anno.

2. Identificazione attività sensibili

SCAMAR SRL raramente impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri, e mai comunque minori di età. Tantomeno rientra tra le proprie attività il trasporto di persone, risultando in ogni caso assente qualsiasi elemento di transnazionalità. Il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale è quindi pressoché inesistente.

Ciononostante, SCAMAR Srl ha deciso di dedicare ai reati elencati nell'art. 25-duodecies una specifica parte speciale per dettare alcune norme generali di comportamento, cui i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi, per sottolineare ulteriormente il rispetto della persona, che costituisce uno dei principi cardine del Codice Etico adottato dalla Società.

A tal fine, si precisa che nonostante il c.d. reato di “caporalato” previsto dall’art. 603 bis c.p. (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) non sia incluso nell’ambito dei reati presupposto (con esclusione quindi per tale fattispecie della responsabilità amministrativa dell’ente), la Società, dato il richiamo indiretto a tale reato contenuta nell’art. 22 comma 12 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (reato presupposto di cui al nuovo art. 25 duodecies del Decreto), ha deciso di dettare anche in relazione a tale condotta, ad ulteriore tutela della correttezza del proprio operato in tema di assunzioni, alcuni principi specifici di comportamento.

L’area eventualmente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa all’assunzione di nuovo personale.

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai reati di cui all’art. 25 duodecies del Decreto, ha consentito di individuare alcune attività astrattamente idonee a dar luogo alla commissione del Reato Presupposto.

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni aziendali responsabili, per SCAMAR Srl, di eseguire e monitorare le attività “sensibili”:

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

Amministratore Unico

Direzione Generale /tecnica

Amministrazione

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi sono stati individuati, come sopra richiamati, gli ambiti aziendali caratterizzati da un basso livello di rischio di commissione del reato de quo.

L’area a rischio risulta essere quella avente ad oggetto qualsiasi attività volta all’assunzione, con qualsivoglia tipologia contrattuale, di cittadini stranieri, sia comunitari che extracomunitari.

Nell’ambito dell’area suddetta, sono state individuate le seguenti attività operative che possono comportare la commissione di reati di cui all’art. 25 duodecies del Decreto 231:

gestione degli adempimenti propedeutici alla ricerca e selezione del personale;
gestione degli adempimenti relativi alla predisposizione dei contratti di lavoro;
gestione degli adempimenti relativi alla verifica della regolarità dei permessi di soggiorno e della verifica costante della loro validità, affinché venga chiesto il rinnovo nei termini di legge.

I reati presupposti di cui all’art. 25 duodecies del Decreto e ritenuti rilevanti per la Società sono quelli previsti dall’art. 22, comma 12 bis e dall’articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, mentre pare da considerarsi altamente improbabile, anche sulla base delle indagini svolte con la collaborazione dei competenti organi aziendali, la rilevanza del delitto di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

3. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione dei rischi.

SCAMAR Srl si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata rituale domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta;

la Società considera sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi aspetto di ordine economico;

la Società si impegna ad identificare i ruoli, i compiti e le responsabilità nel processo di assunzione del personale, predisponendo un idoneo sistema di deleghe e poteri, con idonea pubblicità interna all'azienda, oltre che esterna;

la Società, nel processo di assunzione di cittadini provenienti da Paesi terzi o extra UE, verifica preliminarmente il rilascio in favore dei medesimi cittadini di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;

in sede di selezione ed assunzione la Società si impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione;

SCAMAR Srl verifica costantemente l'esistenza e regolarità del permesso di soggiorno esibito in sede di assunzione; la Società si impegna altresì a verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, controllando che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza, in modo da monitorare la validità dello stesso nel tempo;

è fatto divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro. Nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante agenzie autorizzate, la Società si accerta che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiede espressamente, all'Agenzia medesima, l'impegno a rispettare il Modello;

in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, la Società verifica il rispetto delle normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, attraverso l'obbligo a carico di tali Agenzie, pena la risoluzione del contratto, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali;

la Società prevede meccanismi di archiviazione della documentazione acquisita ai fini della verifica del regolare possesso del permesso di soggiorno;

sono previste, anche contrattualmente, specifiche misure sanzionatorie conseguenti alla scadenza del permesso di soggiorno o al mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della domanda di rinnovo;

la Società si assicura, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui collabora (fornitori, consulenti, etc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

la Società assicura scrupolosamente la rispondenza di ogni nuova assunzione ad un effettiva necessità aziendale, accertandone l'utilità per i fini sociali e verificando l'effettivo svolgimento delle mansioni affidate al singolo lavoratore.

4. Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

Tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo, non appena riscontrano un evento, anche solo potenzialmente idoneo a far configurare un'ipotesi di Reato Presupposto, di darne immediata notizia, oltre che a propri superiori gerarchici, anche all'OdV tramite apposita comunicazione.

L'OdV può, in qualsiasi momento, effettuare controlli, anche a sorpresa all'interno dei siti produttivi ed accedere a tutta la documentazione relativa alle attività "sensibili".

Il Responsabile della funzione ha l'obbligo di inoltrare, con cadenza almeno annuale, report all'interno del quale evidenziare tutti gli aspetti di propria competenza, così come contenuti nelle procure/deleghe conferite, le eventuali criticità registrate, e le eventuali modifiche da attuare.

PARTE SPECIALE “O”

* * *

Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies del Decreto)

1. Le fattispecie di reato presupposto

La legge 167 del 20 novembre 2017, c.d. “Legge europea” 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, con l’art. 5 rubricato “Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST”, ha introdotto l’art. 25 terdecies del Decreto.

Tale articolo, intitolato “Razzismo e xenofobia” espande la responsabilità dell’ente per la commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, prevedendo la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, oltre che le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno.

Inoltre il terzo comma dell’articolo in esame dispone che, qualora l’ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del Decreto stesso.

L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, al comma 3 vieta vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punendo gli associati e i capi promotori.

Mentre al successivo comma 3-bis del medesimo articolo – cui rinvia espressamente l’art. 25-terdecies del Decreto – si punisce ancor più severamente l’ipotesi in cui la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. Identificazione attività sensibili

Per rientrare nell’alveo di applicazione del reato de quo, di recentissima introduzione nel Decreto, in primo luogo l’ente dovrebbe avere tra i propri scopi “l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, quindi, già ciò solo basterebbe ad escludere la rilevanza della fattispecie in esame per SCAMAR Srl.

Inoltre, la disposizione normativa sopramenzionata fa riferimento al pericolo di diffusione delle idee discriminatorie contrastate dalla norma stessa, ove con la parola “diffusione” si indica l’attività di portare a conoscenza di un numero indeterminato di soggetti un particolare contenuto. L’attività di diffusione differisce da quella di comunicazione proprio per l’indeterminatezza dei destinatari che involge la prima (cfr. art. 4, comma 1, lettere l) e m) del Codice della privacy, D. Lgs. 196/2003).

Le considerazioni sopra svolte paiono porre SCAMAR Srl al di fuori delle possibilità applicative dell’art. 25-terdecies del Decreto, venendo esso in rilievo esclusivamente per quegli enti che svolgono attività di diffusione rivolta verso l’esterno e ad un numero di soggetti indeterminati, su carta stampata, internet o qualsiasi altro mezzo di diffusione del pensiero.

L’attività di comunicazione e di diffusione di idee all’esterno della Società, rivolta a soggetti indeterminati, in alcun modo può essere fatta rientrare tra le attività che anche astrattamente possono essere ricomprese nell’oggetto sociale di SCAMAR Srl, pertanto il rischio di commissione di tale reato appare del tutto improbabile.

Nonostante ciò, SCAMAR Srl ha deciso di dedicare al reato indicato nell’art. 25-terdecies una specifica parte speciale del proprio Modello al fine di dettare brevi norme generali di comportamento relative alle comunicazioni aziendali, cui i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi, per sottolineare ulteriormente il rispetto della persona, che costituisce uno dei principi cardine del Codice Etico adottato dalla Società.

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni aziendali responsabili, per SCAMAR Srl, di eseguire e monitorare le attività “sensibili”:

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

Amministratori Unico

Direzione Generale /tecnica

Amministrazione

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi sono stati individuati, come sopra richiamati, gli ambiti aziendali caratterizzati da un basso livello di rischio di commissione del reato de quo.

L’area eventualmente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa alle comunicazioni interne e esterne.

Nell’ambito dell’area suddetta, sono state individuate le seguenti attività operative che possono comportare la commissione di reati di cui all’art. 25 terdecies del Decreto 231:

comunicazioni interne mediante l’emanazione di circolari e/o atti equivalenti destinati, a mero titolo esemplificativo, alla generalità dei dipendenti, responsabili, dirigenti, o comunque rivolte ad un numero significativo di persone anche non individuate per qualifiche omogenee;
comunicazioni esterne rivolte, a mero titolo esemplificativo, alla clientela, ai fornitori o ai consulenti aziendali o comunque ogni comunicazione rivolta ad un numero significativo di individui esterni alla Società.

3. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione dei rischi.

SCAMAR Srl si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

è fatto assoluto divieto di integrare nelle comunicazioni sociali, sia interne che esterne, qualsiasi argomento che non abbia attinenza con lo svolgimento dell'attività sociale;

in particolar modo, è fatto specifico divieto di effettuare propaganda e in ogni caso di attuare diffusione di ideologie razziste o comunque qualsiasi tipo di incitamento all'odio razziale, etnico, nazionale o religioso;

è obbligatorio il rispetto dei principi di non discriminazione stabiliti nel Codice Etico della Società in qualsiasi tipo di comunicazione interna o esterna, nonché nell'attuazione di qualsiasi comportamento fattuale;

la Società si assicura, anche con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui collabora (fornitori, consulenti, etc.), condividano i principi di non discriminazione sopra richiamati.

4. Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

Tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo, non appena riscontrano un evento, anche solo potenzialmente idoneo a far configurare un'ipotesi di Reato Presupposto, di darne immediata notizia, oltre che a propri superiori gerarchici, anche all'OdV tramite apposita comunicazione.

L'OdV può, in qualsiasi momento, effettuare controlli, anche a sorpresa all'interno dei siti produttivi ed accedere a tutta la documentazione relativa alle attività "sensibili".

PARTE SPECIALE "P"

I reati tributari, ex art. 25 quindicies del Decreto.

Le fattispecie di reato presupposto

Il Legislatore, con l'introduzione dell'art. 25 *quinqüiesdecies* D.Lgs. 231/2001, ha previsto che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nel caso di responsabilità, dunque, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

I Reati richiamati dalla norma risultano essere:

Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8, DLGS 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10, DLGS 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 DLGS 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se

l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

2.1 Le aree di rischio

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività astrattamente idonee a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto.

Di seguito vengono elencate le aree aziendali di rischio prese in considerazione per Scamar Srl:

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Amministrazione Finanziaria;**
- **Revisore Unico;**
- **Contabilità.**

2.2 Le attività sensibili

Le citate funzioni/direzioni sono competenti relativamente alle attività di:

- Inserimento variazione o cancellazione dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- Gestione degli adempimenti propedeutici alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Gestione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Corresponsione delle obbligazioni tributarie;
- Tenuta della documentazione economico-contabile/fiscale;
- Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Società nelle scritture contabili, nei bilanci e in altri documenti di impresa, ivi compresi quelli tributari;
- Approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori all'interno del sistema.

3. Protocolli comportamentali e procedure di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nei paragrafi successivi, i Destinatari della presente Parte Speciale, oltre a dover rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice

Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono osservare i seguenti protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati.

3.1 Protocolli generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate *ut supra*, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti, allo scopo di impedire la commissione dei reati tributari ritenuti rilevanti per Scamar Srl.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, devono essere segnalate da parte di tutti i dipendenti e dagli organi sociali, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si stabiliscono i seguenti **principi generali** di comportamento:

- è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili necessari alla predisposizione delle dichiarazioni tributarie.

A tal fine è fatto **divieto** di:

- predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti, ovvero con l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, creino ostacoli, al corretto adempimento delle obbligazioni tributarie ed alla formazione delle relative dichiarazioni;
- porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione fraudolenta dei beni sociali anche al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La Società fa espresso obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità delle dichiarazioni tributarie, agendo sempre nel pieno rispetto dell'intera normativa e delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per il fisco.

Pertanto è fatto divieto di:

- ripartire utili e/o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti, ovvero destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, ovvero di eventuali controllanti, fuori dai casi previsti dalla legge con lesione dell'integrità del patrimonio sociale;
- effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni e/o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei soci o creditori;
- ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;

- alterare in modo fittizio, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale.

Al fine di prevenire la commissione di uno degli illeciti indicati all'interno della presente Parte Speciale, deve essere sempre assicurato:

- il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo previsto dalla legge, sia di carattere interno, sia di carattere esterno, sulla gestione sociale;
- la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento;
- la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale: a tal fine è fatto espresso divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi pubblici di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo.

3.2 Principi specifici di comportamento e procedure comportamentali di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili, viene individuato il Responsabile Interno del procedimento che si identifica con il Responsabile della Direzione competente per la gestione dell'operazione considerata.

Il Responsabile Interno del procedimento è il diretto responsabile dell'operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche, dei principi di comportamento e delle procedure aziendali; lo stesso, in particolare, può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Direzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano, ovvero si sono occupati, di alcuni aspetti dell'operazione a rischio.

Tutte le operazioni relative alle aree di attività sensibili individuate sono regolamentate dai seguenti protocolli comportamentali specifici di prevenzione e controllo:

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per adempiere alle obbligazioni tributarie, ed alla formazione delle dichiarazioni, deve essere sempre ricostruibile;
- i documenti inerenti le attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a cura della Direzione competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti, secondo le normative interne, e agli organi di controllo; l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate, ai Sindaci (ed eventualmente all'Organismo di Vigilanza);
- nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea; tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati esclusivamente tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita sempre la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

I documenti fiscali, sia attivi che passivi, devono sempre avere una ragione giuridica reale e documentabile, allegando al documento fiscale l'atto giuridico sottostante.

4) Flussi informativi in favore dell'OdV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

Il Responsabile Interno informa tempestivamente l'OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio della propria Funzione/Direzione, nonché di qualunque ipotesi di reato, criticità sorta nell'ambito delle operazioni societarie; il medesimo garantisce il flusso informativo periodico nei confronti dell'OdV, stilando periodicamente (**almeno annualmente**) reports informativi.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@scamarsrl.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.